GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1891 | **ROMA** — VENERDÌ 11 DICEMBRE | **NUM. 289**

Abbonamenti.

		Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA, all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36
All'ESTERO: Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	»	32	61	120
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli abbonamenti si ricevono dall'Amministrazione e dagli Uffici postali.

Inserzioni.

Il prezzo degli annunzi giudiziarii, da inserire nella Gazzetta Ufficiale, è di L. 0,25 per ogni linea di colonna o spazio di linea, e di L. 0,30 per qualunque altro avviso. (Legge 30 giugno 1876, N. 3195, articolo 5). — Le pagine della Gazzetta, destinate per le inserzioni, si considerano divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, e degli spazi di linea.

Gli originali degli atti da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale a' termini delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su CARTA DA BOLLO DA UNA LIRA — art. 19, N. 10, legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie seconda).

Le inserzioni devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 15 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione.

Per richieste di abbonamento, di numeri arretrati, di inserzioni ecc. rivolgersi *ESCLUSIVAMENTE* all'Amministrazione della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'Interno — Roma.

Un numero separato, di 16 pagine o meno, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento in ROMA, centesimi DIECI. Per le pagine superanti il numero di 16, in proporzione — pel REGNO, centesimi QUINDICI. — Un numero separato, ma arretrato in ROMA centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE. Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE NON UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

Sua Maestà il Re ha ricevuto ieri alle ore 2 1|2 pom., in udienza solenne, il dottore D. Fernando Cruz per la presentazione delle lettere, colle quali il Presidente della Repubblica di Guatemala lo accredita presso questa Real Corte in qualità d'Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario.

LEGGI E DECRETI

Il Numero **659** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Vista la istanza presentata dalla maggioranza degli elettori residenti nella frazione di Casaselvatica per ottenere la separazione dal comune di Calestano in circondario di Parma, e la aggregazione a quello di Berceto, in circondario di Borgotaro;

Vedute la deliberazione del Consiglio comunale di Casaselvatica in data 29 ottobre 1890 e quella del Consiglio comunale di Berceto in data 25 novembre 1890;

Veduta la deliberazione del Consiglio provinciale di Parma in data 22 maggio 1891;

Veduto l'art. 17 della legge comunale e provinciale vigente;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A cominciare dal 1° gennaio 1892 la frazione Casaselvatica è distaccata dal comune di Calestano, in circondario di Parma, ed aggregata al comune di Berceto, in circondario di Borgotaro.

Art. 2.

Fino alla costituzione dei nuovi Consigli comunali di Calestano e di Berceto, a cui si procederà in base alle liste elettorali debitamente riformate giusta le prescrizioni della legge, le attuali rappresentanze dei due comuni continueranno nell'esercizio delle loro attribuzioni, astenendosi però dal prendere deliberazioni che possano vincolare l'azione dei futuri Consigli.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 29 ottobre 1891.

UMBERTO.

G. NICOTERA.

Visto, *Il Guardasigilli*: L. FERRARIS.

Il Numero 662 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il Messaggio in data 9 dicembre 1891 col quale l'ufficio della Presidenza della Camera dei Deputati notificò essere vacanti tre seggi di Deputato al Parlamento assegnati al 1° Collegio di Siracusa;

Veduto l'art. 80 della legge elettorale politica 24 settembre 1882 n. 999;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il 1° Collegio Elettorale di Siracusa è convocato pel giorno 3 gennaio 1892 affinchè proceda alla elezione dei tre Deputati assegnati al detto Collegio.

Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo il giorno 10 dello stesso mese.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1891.

UMBERTO.

G. NICOTERA.

Visto, *Il Guardasigilli*: L. FERRARIS.

Relazione *del Ministro dell'Interno,* **a S. M. il Re,** *nell'udienza del 6 dicembre 1891, per la proroga dei poteri del R. Commissario straordinario di Torretta (Palermo).*

SIRE,

Col giorno 15 corrente mese si compie il termine entro il quale si dovrebbe ricomporre la disciolta Amministrazione comunale di Torretta in provincia di Palermo; se non che la missione del Regio Commissario in quel difficile comune, sebbene lodevolmente iniziata con atti di giusto rigore, non è ancora compiuta

Sembra che non soltanto esistano disordini amministrativi in quel l'ufficio comunale, ma che sia avvenuto anche il trafugamento di qualche importante documento, che occorre ricuperare nell'interesse del comune.

Su tale obbietto sarebbe indispensabile che il Regio Commissario avesse agio di proseguire le sue particolari investigazioni.

Si manifesta pertanto l'opportunità di prorogare a sei mesi i poteri del Regio Commissario straordinario del comune di Torretta; e a ciò provvedesi collo schema di Decreto che il riferente si onora sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

Il Ministro
G. NICOTERA.

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Visto il Nostro Decreto 3 settembre 1891, con cui è stato sciolto il Consiglio comunale di Torretta in provincia di Palermo ed è stato nominato il dottor Vincenzo Errante commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria del Comune stesso, fino all'insediamento del nuovo Consiglio ai termini di legge;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine entro il quale dovrebbe ricostituirsi il Consiglio comunale di Torretta, è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1891.

UMBERTO.

G. NICOTERA.

Relazione *del Ministro dell'interno a* **S. M. il Re,** *nell'udienza del 6 dicembre 1891, per la proroga dei poteri del R. Commissario straordinario di Avellino.*

SIRE!

Col giorno 28 del corrente dicembre scade il termine entro il quale dovrebbe essere ricostituita la disciolta Amministrazione del Comune di Avellino.

I motivi che determinarono lo scioglimento furono unicamente il disagio finanziario in cui il Comune si dibatteva e la scarsa volontà degli amministratori di attuare i provvedimenti già deliberati per ristorare le esauste finanze.

A risolvere l'arduo problema dell'equilibrio della finanza, il Regio Commissario straordinario si è dedicato con lodevole operosità, rimaneggiando la tariffa daziaria, abolendo qualche abuso nella riscossione dei dazi, e sostituendo un dazio addizionale sulle bevande, alla tassa sulla minuta vendita.

Però resta ancora altro a fare, e specialmente l'attuazione della tassa di famiglia, la cui applicazione dette luogo a dimostrazioni ostili all'Amministrazione comunale.

I ruoli di questa tassa non potranno divenire esecutivi prima della fine del gennaio o al principio del febbraio prossimo, e sarebbe assolutamente necessario che, trattandosi di gravame la cui applicazione fu già oggetto di rimostranze da parte della cittadinanza, il Regio Commissario ass'stesse alla prima riscossione.

Per lasciare adunque al Regio Commissario il tempo necessario a compiere l'opera iniziata, si manifesta opportuno di prorogarne i poteri per altri tre mesi; e in conformità provvedesi col Decreto che il riferente si onora sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

Il Ministro
G. NICOTERA.

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Visto il Nostro Decreto 21 settembre 1891, col quale veniva sciolto il Consiglio comunale di Avellino ed era nominato Commissario straordinario il signor cavaliere Angelo Gigliesi;

Vista la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine entro il quale dovrebbe ricostituirsi il Consiglio comunale di Avellino, è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1891.

UMBERTO.

G. NICOTERA.

REGOLAMENTO
sul personale delle Dogane

Annesso al R. decreto n. 660 pubblicato nella GAZZETTA UFFICIALE *del 9 dicembre corrente, n. 287.*

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1.

Il servizio delle dogane è posto sotto l'immediata dipendenza delle Intendenze di finanza, salve le eccezioni espressamente indicate; e viene disimpegnato da impiegati, da volontari, da sotto-ufficiali e guardie di finanza appartenenti alla classe sedentaria del Corpo, e da visitatrici.

Gli impiegati sono nominati con decreto reale sulla proposta del Ministro delle finanze; i volontari sono nominati con decreto ministeriale, senza diritto ad alcuna indennità e senza stipendio; e le visitatrici sono nominate o confermate, di anno in anno, con decreto dell'Intendente di finanza.

Art. 2.

Gli impiegati doganali si dividono in due categorie.

Appartengono alla prima categoria gli impiegati che hanno grado di Direttore, Ispettore, Ricevitore, Commissario, Ufficiale.

Appartengono alla seconda categoria gli impiegati che hanno grado di Magazziniere, Cassiere, Allievo Ufficiale.

Ogni grado è diviso in classi. Il numero delle classi per ogni grado e gli stipendi relativi risultano dalla tabella annessa al R. decreto che approva il ruolo organico del personale delle dogane.

Il ruolo organico degli Agenti sedentari della guardia di finanza assegnati in servizio delle dogane risulta dalla tabella annessa al regio decreto che approva il ruolo organico del Corpo della guardia di finanza.

Art. 3.

Il passaggio dalla seconda alla prima categoria, salve le eccezioni espressamente indicate, si consegue mediante esame di idoneità, al quale sono ammessi tutti gli impiegati di seconda categoria che abbiano almeno due anni di servizio.

Le prove degli esami sono orali e scritte secondo norme e programmi fissati con decreto ministeriale.

Al numero dei punti ottenuti, da ciascun candidato, negli esami scritti ed orali si aggiunge il numero medio dei punti che il Direttore Generale delle Gabelle gli avrà assegnato annualmente nel biennio precedente all'esame per indicare complessivamente il grado della idoneità e diligenza dell'impiegato.

Il passaggio dall'una all'altra categoria non può essere conseguito se il candidato non ha ottenuto un minimo determinato di punti in ciascuno separatamente dei tre titoli del giudizio: cioè informazioni, esami scritti, esami orali. Non è ammessa compensazione tra un titolo e l'altro.

Agli impiegati dichiarati idonei per la prima categoria saranno assegnati i posti disponibili nell'ultima classe degli ufficiali, secondo l'ordine della classificazione ottenuta nell'esame.

Nessuno dei vincitori dell'esame può essere nominato prima di altri che abbiano vinto esami precedenti, qualunque sia la classificazione rispettiva di merito.

Art. 4.

I posti di Direttore sono conferiti a scelta; ed i posti di Ispettore sono conferiti a scelta fra gli impiegati doganali della prima categoria.

Salve le eccezioni indicate nel seguente articolo, i posti di ricevitore di seconda classe e di Commissario sono conferiti a scelta fra gli impiegati della prima categoria.

Art. 5.

Ai posti di Ricevitore, Commissario e Ufficiale possono essere nominati:

a) limitatamente ai bisogni del servizio scientifico dei laboratorii chimici istituiti per il servizio delle dogane e delle privative, i laureati in chimica di università o di altre scuole superiori, purchè abbiano fatto un tirocinio di almeno due anni in un laboratorio chimico d'istituto superiore; i laureati in scienze naturali di università o equivalenti istituti, purchè abbiano almeno un anno di tirocinio in un laboratorio di scienze naturali di scuola superiore; i laureati ingegneri, purchè sieno presentati come aventi i voluti requisiti speciali d'idoneità dal preside o direttore della scuola d'onde sono usciti; coloro che hanno il diploma in farmacia e 3 anni di esercizio in un laboratorio;

b) limitatamente ai bisogni del personale occorrente per gli studi di legislazione doganale comparata e, dopo un esperimento di sei mesi, coloro che abbiano la perfetta conoscenza del tedesco e dell'inglese e fatto studi particolari sulle materie finanziarie.

Art. 6.

I posti di Magazziniere e di Cassiere sono conferiti a scelta.

I posti di Allievo Ufficiale sono conferiti ai Volontari i quali, durante un periodo di esperimento non inferiore a sei mesi, per attitudine, per condotta pubblica e privata, per carattere subordinato e corretto e per fedeltà, diano sicure guarentigie di buona riuscita.

I Volontari che dopo il periodo di esperimento non siano riconosciuti idonei all'impiego, saranno licenziati senza diritto ad alcun compenso per qualsiasi titolo.

Art. 7.

I posti di Volontario sono conferiti per esame di concorso secondo le norme e i programmi fissati con decreto Ministeriale

Art. 8.

All'esame possano presentarsi tutti i cittadini italiani o naturalizzati che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il trentesimo; che siano di costituzione fisica robusta, senza difetti o deformità; che non siano stati condannati per delitti o contravvenzioni designate dal vigente codice penale, e provino, con documenti originali o legalizzati, di avere ottenuto la licenza di liceo od istituto tecnico governativo, oppure di liceo o di istituto tecnico ufficialmente pareggiato ai governativi.

Nessuno dei vincitori dell'esame di concorso può essere nominato prima di altri che abbiano vinto esami precedenti, qualunque sia la classificazione rispettiva di merito.

Art. 9.

Le promozioni da classe a classe nelle due categorie hanno luogo un terzo per merito, e due terzi per anzianità.

Gli impiegati da promuovere per merito sono designati da una Commissione presieduta di un Consigliere della Corte dei conti e composta di un Ispettore generale, da due Direttori capi di Divisione del Ministero delle Finanze e di un Ispettore superiore delle Gabelle.

Le funzioni di segretario, senza voto, sono date ad un capo di sezione o segretario del Ministero.

Con decreto ministeriale, sul conforme parere della Commissione suddetta, può cancellarsi dalla lista di merito l'impiegato che, in attesa di tale promozione, se ne renda immeritevole. Nel decreto saranno esposti i motivi della esclusione.

Può escludersi la promozione da classe a classe a titolo di anzianità, per demerito. Il provvedimento, che non ha effetti permanenti, è preso in confronto dell'impiegato mediante decreto ministeriale che gli verrà notificato.

Art. 10.

I Direttori e gli Ispettori sono destinati nelle dogane di primo ordine, prima classe.

I Ricevitori sono destinati nelle dogane di primo ordine e nelle dogane di secondo ordine che non siano rette da Sottoufficiali sedentari del Corpo della guardia di finanza; e si distinguono in principali e secondari, secondo che si trovino assegnati a dogane principali od a dogane secondarie.

I Commissari sono di regola assegnati alle dogane di primo ordine e alle dogane di secondo ordine 1ª classe più importanti.

Gli Ufficiali sono destinati a prestare servizio presso le dogane di

primo ordine e presso quelle di secondo ordine che non siano rette da Sottoufficiali sedentari della Guardia di Finanza.

Art. 11.

I Magazzinieri sono destinati alle dogane di primo ordine e i cassieri, in quelle dogane ove lo richiedano le esigenze del servizio.

Gli Allievi Ufficiali sono destinati nelle dogane di primo ordine e di secondo ordine 1ª classe, ed i volontari nelle dogane di primo ordine.

Art. 12.

I sottoufficiali e le guardie di finanza sedentari sono assegnati in servizio della dogana per esercitarvi le funzioni di ricevitore, di reggente i posti d'osservazione, per i servizi interni e per quelli di basso servizio. Dipendono dai capi preposti all'ufficio cui sono assegnati; ma in tutti i casi per la disciplina e l'amministrazione dipendono esclusivamente dai superiori del Corpo, alla pari delle guardie del servizio attivo messe a disposizione dei Capi delle dogane per la vigilanza delle merci negli spazi e nei locali doganali.

Nessun congedo può essere accordato dai superiori del Corpo agli agenti sedentari senza il previo concerto col Direttore che abbia giurisdizione sulle dogane cui tali agenti sono assegnati o coll'Ispettore di dogana, quando le dogane alle quali siano assegnati gli agenti, trovinsi fuori della giurisdizione di un Direttore.

Le visitatrici sono nominate nelle dogane di confine dove se ne riconosca il bisogno.

Art. 13.

Gli impiegati d'ogni categoria e i volontari devono prestar servizio in qualunque luogo vengano destinati: ove non raggiungano nel termine stabilito la residenza loro assegnata, sono dichiarati dimissionari dall'impiego. Essi non possono assentarsi dall'ufficio senza regolare congedo.

Il Capo della dogana assegna agli impiegati ed ai volontari i servizi che devono disimpegnare, tenendo conto del loro grado e della loro attitudine e deve custodire le chiavi della dogana.

Art. 14.

Le funzioni degli impiegati e dei volontari sono meramente personali e sono incompatibili con quelle di sindaco, assessore comunale, avvocato, procuratore, notaio e con qualsiasi altro impiego, anche nell'Amministrazione provinciale o comunale, nonchè coll'esercizio di qualsiasi professione avente carattere stabile o di qualsiasi ramo d'industria e commercio.

Gli impiegati e i volontari non possono essere destinati nè risiedere in località dove abbiano rapporti di parentela o di affinità con persone accreditate come spedizionieri in dogana o che esercitino industrie o commerci pei quali abbiano rapporti colla dogana.

TITOLO II.

ATTRIBUZIONI DEL PERSONALE DI DOGANA.

Del Direttore.

Art. 15.

Il Direttore di dogana dipende immediatamente dall'Intendente di finanza. È il capo della dogana in cui ha sede; vi ha la suprema direzione del servizio, ed è responsabile del buon andamento del medesimo.

Oltre gli incarichi che gli sono affidati come capo dell'Ufficio di sua residenza, deve esercitare l'alta sorveglianza sulle altre dogane poste nella circoscrizione a lui assegnata. Visita queste dogane almeno quel numero di volte che gli sarà determinato da speciali istruzioni; si tiene informato del modo con cui vi procedono gli affari e procura di imprimervi un buon indirizzo, sia con ammaestramenti verbali e sia, ove occorra, con disposizioni concrete. Verifica anche straordinariamente le casse, e si assicura che tutte le somme riscosse abbiano un esito regolare.

Prima però di recarsi fuori residenza per le visite di cui sopra, deve avvertirne l'Intendente di finanza per le eventuali sue istruzioni.

Art. 16.

Il Direttore di dogana è, per quanto riguarda la disciplina, il capo di tutti gli impiegati e volontari delle dogane poste nella propria circoscrizione. Egli quindi ne invigila la condotta, e a seconda dei casi può ammonirli ed anche privarli dello stipendio per un tempo non maggiore di cinque giorni. Agli impiegati e ai volontari può anche accordare permessi di assenza per un tempo non maggiore di venti giorni nel corso dell'anno solare.

In caso di malattia d'impiegati o di straordinarie affluenze di lavoro può, in via eccezionale, distaccare impiegati da dogana a dogana della sua circoscrizione.

Quando però gli occorra di infliggere pene o di accordare permessi d'assenza, o di distaccare impiegati, dovrà darne subito avviso all'Intendente di finanza. E quando gli occorra di sostituire qualche ricevitore, che non sia quello della dogana di sua sede, ne darà pure avviso all'Ispettore della circoscrizione.

Art. 17.

Nella dogana di sua residenza il Direttore esercita una continua sorveglianza sulle casse tenute dal Ricevitore e dai Cassieri per la custodia del denaro, si assicura che siano regolarmente eseguiti i versamenti in Tesoreria, ed ha la responsabilità stabilita dall'articolo 67 della legge 17 febbraio 1884 n. 2016 (serie 3ª), per i danni risultanti all'Amministrazione in causa di negligenze che egli non avesse scoperte o denunziate in tempo.

Art. 18.

Il Direttore, scoprendo mancanze di denaro nelle verificazioni di cassa ai Contabili della dogana in cui ha sede o delle altre dogane della sua circoscrizione, sostituirà subito nelle attribuzioni di cassa l'impiegato a cui carico sta il difetto con altro meritevole di fiducia; rilevando somme maggiori, le sequestrerà. Tanto nell'uno, quanto nell'altro caso, con immediato rapporto all'Intendenza di finanza, provocherà i definitivi provvedimenti.

Art. 19.

Il Direttore deve procedere, almeno una volta ogni sei mesi, alla ricognizione delle stampe soggette a rigoroso rendiconto, non che dei piombi e delle lamine esistenti presso il Ricevitore e presso gli Uffici di scrittura e di visita, esponendone i risultati in un verbale da inviarsi direttamente al Ministero.

Art. 20.

Il Direttore della dogana riceve i reclami presentati dal Commercio, e d'accordo coi capi di servizio prende gli opportuni provvedimenti.

Provvede pure d'accordo coi capi di servizio interessati nella materia:

a) sui dubbi che sorgono tanto per l'applicazione della tariffa, quanto per l'eseguimento delle formalità che riguardono il movimento delle merci e le scritture doganali;

b) sulla ripartizione numerica del personale fra i vari servizi;

c) sulle richieste di pareri e schiarimenti voluti dalle autorità superiori, quando non siano indirizzate in via riservata alla persona del Direttore.

Sorgendo divergenze, è sempre prevalente il parere del Direttore. I Capi di servizio però, che fossero d'avviso diverso, possono pretendere che le divergenze siano fatte conoscere dall'autorità superiore.

Art. 21.

Spetta al Direttore:

a) destinare i Commissari ed i Magazzinieri ai vari reparti o sezioni, in cui fosse divisa la dogana; e designare gl'impiegati e i volontari che devono prestare loro opera presso i singoli Capi di servizio;

b) fare od ordinare controvisite prima che le merci escano dalla dogana, firmando nel primo caso le relative dichiarazioni;

c) riscuotere ed amministare le somme stabilite per spese di ufficio;

d) firmare la corrispondenza epistolare, salve le eccezioni di cui all'articolo 18.

Art. 22.

Il Direttore carteggia direttamente col Ministero per tutto ciò che riguarda le questioni di tariffa e di classificazione di merci, i reclami sull'applicazione delle leggi, dei regolamenti e delle istruzioni doganali, la sistemazione del servizio interno della dogana, come pure in

tutti i casi di urgenza e di particolari incarichi ricevuti dal Ministero.

Carteggia coll'Intendenza di finanza per tutto ciò che riguarda le riforme organiche degli uffici, la parte disciplinare e gli altri affari deferiti alla competenza dell'Intendente.

Carteggia inoltre con tutti i Capi delle altre dogane e colle autorità locali per ciò che concerne il servizio.

Art. 23.

Il Direttore, nel mese successivo alla chiusura di ciascun semestre, compila e trasmette direttamente al Ministero un rapporto sull'andamento del servizio in tutte le dogane della propria circoscrizione seguendo le norme che saranno oggetto di speciali istruzioni ministeriali.

Nel mese successivo poi alla fine di ciascun esercizio finanziario il Direttore trasmetterà un rapporto annuale all'Intendenza di finanza, coll'estratto che quest'ultima deve inoltrare alla Corte dei conti, per la parte riguardante lo stato degli introiti confrontati con quelli dell'anno precedente e le cause degli aumenti e delle diminuzioni.

L'Intendenza è dispensata dall'obbligo di trasmettere al Ministero il rapposto del Direttore, salvo quelle osservazioni che sul rapporto medesimo credesse di esporre ad esso Ministero.

Art. 24.

Il Direttore tratta personalmente gli affari che entrano nella sua sfera d'azione.

Per i lavori di trascrizione e d'ordine può farsi assistere da allievi ufficiali o da volontari.

Art. 25.

Ogni qualvolta il Direttore venga a riconoscere che da dogane comprese nella circoscrizione di altro Direttore o di un Ispettore non siano rettamente applicate le leggi, i regolamenti, le istruzioni e le tariffe doganali, deve darne immediato avviso al Direttore o all'Ispettore.

Se il Direttore o l'Ispettore non convengano nell'avviso del Direttore che ha fatto il rilievo, questi deve riferire al Ministero.

Il Direttore è sempre escluso da qualsiasi partecipazione alle multe.

Dell'Ispettore.

Art. 26.

L'Ispettore sostituisce il Direttore della dogana presso la quale ha sede, in tutti i casi di assenza o di impedimento, e, durante il periodo della sostituzione, ne ha tutte le facoltà e tutti i doveri.

Rappresenta o sussidia pure lo stesso Direttore negli incarichi speciali che da esso gli siano volta per volta delegati.

Art. 27.

L'Ispettore deve sopratutto vigilare e provvedere che le leggi, i regolamenti e le tariffe doganali siano applicati in modo retto ed uniforme presso tutte le dogane comprese nella sua circoscrizione.

All'uopo deve fare frequenti visite alle dette dogane per accertare come proceda il servizio Delle scritture, delle visite, della contabilità, delle contravvenzioni, della statistica e dei depositi delle merci.

Deve pure eseguire verificazioni ordinarie e straordinarie delle casse, degli stampati, dei contrassegni doganali e degli inventari presso le dogane della sua circoscrizione che non siano sede di Direttore.

Prima però di recarsi fuori residenza deve avvertirne il Direttore della dogana presso la quale risiede.

Art. 28.

Qualora riconosca che le leggi, i regolamenti, le istruzioni e le tariffe doganali non siano rettamente applicate, o riconosca che qualche ramo di servizio non proceda con la voluta regolarità, l'Ispettore deve dare le opportune istruzioni; e, compiuto il giro di visita, deve informarne il Direttore nella cui circoscrizione trovasi la dogana presso la quale ha avuto luogo il rilievo.

Se la dogana non trovasi nella circoscrizione di un Direttore, l'Ispettore dei rilievi fatti e delle istruzioni date informerà l'Intendenza di finanza dalla quale la dogana dipende.

Art. 29.

L'Ispettore, scoprendo gravi abusi presso qualche dogana, deve prendere le disposizioni atte a porvi immediato riparo, e renderne subito informato il Direttore di dogana o l'Intendenza dalla quale la dogana dipende, secondochè la dogana trovisi o non nella circoscrizione di un Direttore, invocando gli opportuni provvedimenti.

Art. 30.

L'Ispettore, nel mese successivo alla chiusura di ciascun trimestre, compila e trasmette direttamente al Ministero un rapporto sui rilievi fatti nelle dogane della sua circoscrizione, sui provvedimenti adottati; e, nel mese successivo alla chiusura di ciascun semestre, compila e trasmette direttamente al Ministero un rapporto sull'andamento del servizio nelle dogane non comprese nella circoscrizione di un Direttore.

Art. 31.

Nel mese successivo alla fine di ciascun esercizio finanziario l'Ispettore per le dogane che non trovansi nella circoscrizione di un Direttore, deve trasmettere alle Intendenze, dalle quali le dogane dipendono, un rapporto annuale, coll'estratto che le Intendenze devono inoltrare alla Corte dei conti, per la parte riguardante lo stato degli introiti confrontati con quelli dell'anno precedente, e le cause degli aumenti e delle diminuzioni.

Le Intendenze sono dispensate dall'obbligo di trasmettere al Ministero i rapporti degli Ispettori, salvo quelle osservazioni che sui rapporti medesimi credessero di esporre ad esso Ministero.

Art. 32.

Ogni qualvolta l'Ispettore venga a riconoscere che da dogane poste fuori della sua circoscrizione non siano rettamente applicate le leggi i regolamenti, le istruzioni e le tariffe doganali, dovrà darne immediatamente partecipazione al Direttore della dogana presso la quale l'Ispettore ha sede, perchè comunichi il rilievo al Direttore o all'Ispettore nelle circoscrizioni dei quali trovasi la dogana che ha dato luogo al rilievo.

Art. 33.

L'Ispettore è sempre escluso da qualsiasi partecipazione alle multe e non può rimanere oltre due anni nella stessa sede e con la medesima circoscrizione: nè può esservi richiamato se non decorso un biennio dal giorno in cui venne trasferito.

Del Ricevitore.

Art. 34.

Il Ricevitore è capo della Dogana, ove non sia preposto un Direttore; è sempre capo di servizio e ne è responsabile per la riscossione degli introiti e per la formazione dei conti e delle statistiche. Alla sua immediata dipendenza sono posti i Cassieri.

Nelle dogane, alle quali sia preposto un Direttore, lo surroga in caso di assenza o impedimento, salvo il disposto dell'art. 26.

Nelle dogane, presso le quali non fossero sul ruolo assegnati funzionari speciali per i singoli rami di servizio, le attribuzioni e la responsabilità dei funzionari mancanti restano concentrate nel Ricevitore.

Art. 35.

Il Ricevitore è specialmente incaricato di riscuotere le somme che, per qualsiasi titolo, sono pagate all'Amministrazione; e di esercitare una continua sorveglianza sulle riscossioni che per di lui conto e sotto la sua responsabilità fanno i Cassieri della dogana.

Egli è anche incaricato dei lavori di contabilità e di statistica.

Il Ricevitore esercita anche le funzioni di archivista e di economo.

Art. 36.

Il Ricevitore ha la responsabilità di tutti i mobili ed attrezzi dell'ufficio e della loro buona conservazione.

Egli ha anche la custodia e la responsabilità dei registri, delle stampe e dei contrassegni d'ogni specie dati in consegna alla dogana.

Art. 37.

Spetta al Ricevitore:

a) accettare ed autorizzare i Cassieri delle sezioni dipendenti ad accettare sotto la di lui responsabilità le fideiussioni, che si devono prestare per le merci spedite con bolletta di cauzione, e per quelle destinate al deposito;

b) fare i pagamenti che gli venissero ordinati, osservando le cau-

tele all'uopo stabilite dall'articolo 57 della legge 17 febbraio 1884 n, 2016 (serie 3ª), sulla contabilità dello Stato;

c) amministrare la Cassa delle somme depositate;

d) redigere i processi verbali di contravvenzione e custodire gli oggetti sequestrati.

Art. 38.

I Ricevitori delle dogane principali concentrano presso di sè i conti ed i relativi introiti, i lavori di contenzioso e quelli di statistica dai Ricevitori delle dogane secondarie aggregate, come pure i conti degli stampati e del materiale, e gli inventari dei mobili. Anche quando a capo della dogana vi sia un Direttore, il carteggio riguardante tali affari è sempre tenuto dal Ricevitore, che per la contabilità, gli affari contenziosi, escluse le trattazioni di massima, i rendiconti del materiale e degli stampati, gli inventari dei mobili, corrisponde direttamente coll'Intendenza di finanza e colle dogane secondarie aggregate, e per la statistica corrisponde direttamente con tali dogane e col Ministero.

Art. 39.

Quando il Ricevitore surroga il Direttore preposto alla dogana, ne esercita tutte le attribuzioni e ne ha tutti i doveri. La sorveglianza alle casse sarà però esercitata dal Commissario che sarà designato con disposizione scritta dal Direttore.

Decidendo in via amministrativa delle contravvenzioni durante l'assenza o l'impedimento del Direttore, ne ha le stesse competenze, firmando però in tal caso: *Pel Direttore*; e quindi nel caso stesso non può mai partecipare alle quote assegnate a coloro che hanno scoperta o sorpresa la contravvenzione.

Art. 40.

Quando il Ricevitore è Capo della dogana, cui è assegnato, dipende immediatamente dal Direttore o dall'Ispettore, a seconda che la dogana sia situata o non nella circoscizione di un Direttore; ha nella dogana la suprema direzione e responsabilità di tutto il servizio, ed ha tutte le facoltà date ai Direttori dai precedenti articoli 20, 21 e 24.

In tal caso non assume in materia contravvenzionale la competenza di cui al precedente articolo, non potendo avere che quella più limitata che la legge attribuisce alle funzioni di Ricevitore.

Art. 41.

Quando capo della dogana è il Ricevitore, la sorveglianza sulle casse del Ricevitore e dei Cassieri e gli incarichi di cui ai precedenti articoli 17 e 19 sono deferiti all'Ispettore.

Del Commissario.

Art. 42.

Il Commissario delegato al servizio di visita è incaricato di tutte le operazioni doganali prescritte per il movimento, la verificazione e la classificazione delle merci presentate e dichiarate in dogana e per la liquidazione dei dazi dovuti, dei diritti di magazzinaggio, dei diritti per bolli ai colli e per contrassegni ai tessuti, e dei diritti di bollo sulle relative quietanze e bollette.

Veglia al servizio di verificazione delle merci che si introducono nei depositi franchi.

E' pure incaricato di assicurarsi che i bolli ai colli ed ai carri ferroviari e i contrassegni ai tessuti vengano apposti regolarmente e in modo da rendere impossibile qualsiasi sostituzione. E' responsabile della custodia e conservazione dei contrassegni e del materiale che gli sono affidati.

Art. 43.

Il Commissario delega per ogni operazione di visita uno o più ufficiali a compierla, sovrintende alle visite, e procede a controvisite sulle merci già da altri verificate. Può anche eseguire personalmente le visite, ma gli è vietato associare sè medesimo ad un dipendente ufficiale nella delegazione di visita. Praticando controvisite ne fa constare colla propria firma tanto sulla bolletta matrice quanto sulla bolletta figlia.

Sorveglia in special modo il servizio dei riscontrini.

Art. 44.

Per quanto riguarda i casi menzionati nel terzo capoverso dell'articolo 17 del testo unico delle leggi doganali, la responsabilità del Commissario delegato alle visite, si limita alle verificazioni da esso personalmente eseguite o controverificate.

Art. 45.

Gli Agenti della guardia di finanza addetti alla sorveglianza ed al movimento delle merci e alla piombatura dei vagoni e dei colli, al laminamento dei tessuti, come pure i facchini doganali addetti alla scomposizione e ricomposizione dei colli e le operaie addette al laminamento dei tessuti, sono sotto l'immediata dipendenza del Commissario delegato alla visita.

Art. 46.

Il Commissario delegato al servizio delle scritture ha l'incarico di tutte le scritture che riguardano i registri doganali e le corrispondenti bollette, ed è responsabile della loro precisione.

Si assicura della regolarità dei manifesti, delle liste di carico, delle dichiarazioni e di tutti i documenti che devono esservi posti a corredo.

Sorveglia, nell'interesse della finanza, le merci depositate nei magazzini di temporanea custodia, in quelli dati in affitto dalla dogana, in quelli di proprietà privata e nei magazzini generali, e tiene le relative scritture.

Dà, quando occorrono, i permessi di imbarco, sbarco e trasbordo.

Art. 47.

Il Commissario delegato alle scritture esercita le funzioni di controllore alla Cassa dei depositi, tenuta dal Ricevitore e ne ha la seconda chiave. Però nelle dogane di Genova e di Napoli tali funzioni possono essere dal Ministero affidate ad altro impiegato il quale sarà sotto la dipendenza immediata del Direttore.

Controlla la gestione degli stampati e dei bolli e contrassegni doganali soggetti a rigoroso rendiconto.

Attesta col proprio visto sui conti periodici a danaro, che devono formare i Ricevitori, la corrispondenza fra le somme descritte nei suddetti conti e quelle che dalle scritture doganali risultano effettivamente riscosse.

Nei conti dei Ricevitori principali attesterà la corrispondenza fra le somme che vi sono descritte con quelle che risultano e dalle scritture della dogana principale e dai conti dei Ricevitori che ne dipendono.

Art. 48.

I facchini addetti al servizio interno dei magazzini di temporanea custodia e di quelli dati in affitto dalla dogana, sono sotto la immediata dipendenza del Commissario delegato alle scritture.

Art. 49.

Il Commissario di classe superiore, ed a parità di classe il più anziano, assume la direzione di tutto l'Ufficio doganale cui sia preposto un Ricevitore, in caso di assenza o di impedimento del medesimo, salvo che nell'interesse del servizio il Direttore, per le dogane comprese nella sua circoscrizione, o l'Ispettore, per le dogane fuori di detta circoscrizione, creda di delegare altro idoneo Commissario.

Art. 50.

I Commissari sono responsabili, insieme coi singoli impiegati dipendenti, delle mancanze da questi commesse, e che essi contro il proprio dovere, non avessero scoperte od in tempo denunciate.

Ciascun Commissario è capo del rispettivo servizio nel reparto o sezione doganale cui sia destinato.

Dell'Ufficiale.

Art. 51.

L'Ufficiale incaricato del servizio delle visite attende alle operazioni di visita o di sorveglianza sulle merci dichiarate e presentate in dogana.

Esso per questi incarichi dipende dal rispettivo Commissario.

Art. 52.

Gli Ufficiali non possono intraprendere alcuna verificazione di merci se non vi sono di volta in volta delegati dal Commissario incaricato del servizio di visita o da chi ne fa le veci.

Art. 53.

Gli Ufficiali incaricati del servizio delle scritture attendono alla te-

nuta dei registri e dei libri di bollette, ai lavori di contabilità, di statistica, e dipendono dal rispettivo Commissario.

Possono anche essere incaricati di lavori contenziosi e di corrispondenza epistolare.

Art. 54.

L'Ufficiale di classe superiore ed a parità di classe il più anziano in classe sostituisce il Commissario in caso di assenza o di impedimento, salvo che nell'interesse del servizio il Capo della dogana creda di delegare altro idoneo Ufficiale.

Nelle sezioni staccate dall'Ufficio ove ha sede il Ricevitore, se non fosse assegnato alcun Commissario, la direzione del servizio della sezione viene assunta da un Ufficiale secondo le norme anzidette.

Del Magazziniere.

Art. 55.

Il Magazziniere è incaricato di custodire le merci introdotte nei magazzini di deposito sotto diretta custodia della dogana, e deve tenere le scritture e le chiavi di detti magazzini.

Per la custodia di tali merci il Magazziniere subentra di fronte all'Amministrazione in tutti gli obblighi che verso i deponenti civilmente incombono alla dogana nella sua qualità di depositaria.

Il Magazziniere può essere delegato dal Capo della dogana a coadiuvare il Commissario nei servizi relativi ai magazzini di temporanea custodia.

I facchini addetti al servizio interno dei magazzini di deposito sotto diretta custodia sono alla dipendenza immediata del Magazziniere.

In caso di assenza o di impedimento del Magazziniere lo sostituisce il commissario delegato dal Capo della dogana.

Del Cassiere.

Art. 56.

Il Cassiere dipende immediatamente dal Ricevitore, e sotto il di lui riscontro riscuote gl'introiti doganali, dandone ricevuta ai contribuenti nei modi stabiliti.

Egli non può effettuare alcun pagamento.

Art. 57.

Il Capo della dogana dispone che il Ricevitore o il Cassiere dell'ufficio centrale sia incaricato di concentrare presso di sè giorno per giorno le somme riscosse dagli altri Cassieri e di farne possibilmente giorno per giorno un solo versamento.

I Cassieri delle dogane divise in più sezioni possono essere autorizzati dall'Intendenza di finanza, sopra conforme proposta del Capo della dogana, ad effettuare direttamente in Tesoreria il versamento degli introiti a nome del Ricevitore.

Degli Allievi Ufficiali.

Art. 58.

Gli Allievi Ufficiali devono attendere al servizio di scrittura e di visita sotto la speciale sorveglianza del Commissario.

Il Capo della dogana dovrà provvedere che gli Allievi Ufficiali, quando abbiano dato buona prova in un ramo di servizio, siano applicati ad altro ramo, in modo che essi possano acquistare la pratica conoscenza di tutte le operazioni doganali e prepararsi così agli esami pei posti di ufficiale.

Dei volontari.

Art. 59.

I volontari devono attendere ai lavori di copiatura. Devono pure attendere alla tenuta dei registri loro affidati dal Capo della dogana ed ai lavori di contabilità e di statistica loro assegnati dal Ricevitore.

Dei Sott'Ufficiali sedentari incaricati di esercitare le funzioni di Ricevitore e di reggere i posti di osservazione.

Art. 60.

I Marescialli e Brigadieri del corpo sedentario della Guardia di Finanza, incaricati di esercitare le funzioni di Ricevitore, hanno tutte le attribuzioni ed i doveri propri dei Ricevitori.

I Marescialli e Brigadieri incaricati di reggere i posti di osservazione delle dogane dipendono dal Capo della dogana.

Dei Sott'Ufficiali sedentari incaricati dei servizi interni.

Art. 61.

I Marescialli e Brigadieri del corpo sedentario della Guardia di Finanza, che vengono assegnati per servizi interni alle grandi dogane, hanno l'incarico di assistere al movimento delle merci, agli imbarchi e sbarchi, al carico ed allo scarico.

Art. 62.

Nell'esecuzione dei loro incarichi dipendono immediatamente dal Commissario delegato al servizio delle visite, se si tratti di assistenza ad operazioni di imbarco e sbarco, di carico e scarico, di introduzione ed estrazione dalla dogana, di spiombamento di colli o di vagoni.

Dipendono dal Commissario delegato al servizio di scrittura o dal Magazziniere, secondo che si tratti di sorvegliare il movimento delle merci nei magazzini di temporanea custodia o nei magazzini di diretta custodia.

Dei Sotto Ufficiali e Guardie sedentarie incaricate del basso servizio. Visitatrici

Art. 63.

I Sotto Brigadieri e le Guardie del Corpo sedentario, assegnati alle dogane per il basso servizio, sono incaricati dell'apertura e ricomposizione dei colli, della visita ai bagagli, della visita sulle persone di sesso maschile, della nettezza e custodia dei locali di dogana.

Sono pure incaricati di apporre i bolli ai colli ed i contrassegni ai tessuti.

Sono sotto l'immediata dipendenza del Capo di servizio che presiede al lavoro cui vengono addetti.

Art. 64.

Le visitatrici sono destinate alla visita personale delle donne.

Dipendono sempre dal Commissario delegato al servizio di visita o da chi ne fa le veci.

Art. 65.

Gli agenti di basso servizio e le visitatrici non possono eseguire le visite personali senza un ordine speciale del Commissario delegato al servizio delle visite o di chi ne fa le veci. Tale ordine non verrà dato se non nel caso di fondato sospetto.

TITOLO III.

DISPOSIZIONI DIVERSE.

Art. 66.

I Ricevitori, i Magazzinieri ed i Cassieri devono prestare cauzione, e l'ammontare della medesima è determinato dalla unita tabella. Le cauzioni si prestano con deposito in numerario nella Cassa dei depositi e prestiti, o con vincolo di certificati di rendita consolidata iscritta sul Gran Libro del Debito pubblico, valutata secondo le norme stabilite dal Ministero del Tesoro per le cauzioni dei contabili dello Stato.

Art. 67.

Gli impiegati obbligati a cauzione, prima di essere ammessi all'esercizio delle relative funzioni, devono dare o completare la cauzione stabilita.

Il Direttore generale delle gabelle può concedere breve proroga; non mai però superiore, in nessun caso, a tre mesi dalla data del decreto di nomina. Durante la proroga l'impiegato assume il posto provvisoriamente.

Prestata, o completata, la cauzione nel termine della proroga, l'impiegato assume in forma definitiva le funzioni del posto. Altrimenti, sarà retrocesso senz'altro al posto che occupava prima della promozione ottenuta o ad altro analogo.

Art. 68.

Ogni impiegato è tenuto a risarcire l'Amministrazione delle somme che per fatti ad esso imputabili non si fossero potute riscuotere in tutto od in parte.

Art. 69

Gli impiegati e gli agenti sedentari della Guardia di Finanza, che passano le notti in dogana per attendere l'arrivo dei convogli, dei piroscafi, dei corrieri, ecc., rirevono un'indennità, i primi di lire 1,50, ed i secondi di centesimi 75 per ogni notte.

Ricevono pure un'indennità che varia dall'8 al 15 per cento del rispettivo stipendio gli impiegati che prestano servizio in località disagiate o distanti più di due chilometri dal luogo ove possono sta-

bilire la loro residenza. Con decreto ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti saranno indicati gli uffici pei quali è concessa tale indennità, nonchè l'ammontare della medesima.

Art. 70.

Agli impiegati destinati nelle dogane internazionali poste su territorio estero è corrisposta pure una indennità ragguagliata al 15 per cento del rispettivo stipendio.

Art. 71.

Con decreti ministeriali saranno designate le dogane del secondo ordine, seconda e terza classe, nelle quali le attribuzioni di Ricevitore debbono essere affidate ad un Maresciallo o Brigadiere sedentario delle guardie di finanza, il quale riceverà un'annua indennità di lire 200.

Da Marescialli o Brigadieri sedentari colla stessa indennità di lire 200 sono pur retti i posti di osservazione.

Art. 72.

Gli impiegati doganali per le trasgressioni commesse nell'esercizio delle proprie funzioni, indipendentemente dalle sanzioni delle leggi penali dello Stato, incorrono per causa disciplinare:

a) nella censura;

b) nella sospensione dallo stipendio per un tempo determinato o nella sospensione dal servizio e dallo stipendio per un tempo indeterminato;

c) nella degradazione di classe;

d) nella dispensa dal servizio;

e) nella destituzione.

La competenza ad applicare le suddette pene è determinata dai regolamenti speciali.

Art. 73.

Con decreto ministeriale saranno stabiliti i limiti della circoscrizione dei Direttori e degli Ispettori.

TITOLO IV.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 74.

Nulla è innovato riguardo ai diritti degli impiegati, i quali, prima dell'attuazione del presente Regolamento, abbiano conseguito la qualità di impiegati di prima categoria com'era determinata dai precedenti ordinamenti, od abbiano superato vittoriosamente gli esami per conseguirla. Rimangono però tali loro diritti nelle stesse condizioni e negli stessi limiti, in cui furono conseguiti, e rimane quindi libera l'Amministrazione di collocare i suddetti impiegati nella primo o nella seconda categoria, quali sono determinate dal presente Regolamento, a seconda delle loro attitudini.

Art. 75.

Gli impiegati che, secondo i precedenti ordinamenti, siano stati designati per la promozione di merito, qualora non la possano conseguire con l'attuazione del nuovo organico, la otterranno di mano in mano che si faranno le vacanze.

Art. 76.

Coloro che, secondo i precedenti ordinamenti, siano stati riconosciuti idonei agli impieghi di seconda categoria, saranno nominati Allievi Ufficiali.

Visto: d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro delle Finanze
G. COLOMBO.

TABELLA delle cauzioni che devono prestare gli impiegati doganali.

GRADO DEGLI IMPIEGATI	SOMMA
Ricevitori e Cassieri di 1ª classe	10,000
Id. id. di 2ª id.	9,000
Id. id. di 3ª id.	8,000
Id. id. di 4ª id.	7,000
Cassieri di 5ª classe	6,000
Id. di 6ª id.	5,000
Magazzinieri	5,000

Visto d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro Segretario di Stato per le Finanze
G. COLOMBO.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale* ***dell'Amministrazione carceraria:***

Con R. decreto del 12 novembre 1891:

Delli cav. Enrico, direttore di 3ª classe nell'Amministrazione degli stabilimenti carcerari e dei riformatori governativi, è stato collocato a riposo per motivi di salute ed in seguito a sua domanda, a decorrere dal 16 dello stesso mese.

Rizzo Carlo, contabile nell'Amministrazione suddetta, è collocato in aspettativa per motivi di famiglia, a decorrere dal 1° corrente mese.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Commissione agraria pel bonificamento dell'Agro romano

Con R. decreto del 29 novembre 1891, il comm. ing. Leone Romanin Jacur, deputato al Parlamento, fu nominato delegato del Governo nella Commissione Agraria pel bonificamento dell'Agro romano, in surrogazione del defunto senatore Ubaldino Peruzzi.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Avviso.

Si avvertono le Direzioni dei giornali, riviste, ed altre pubblicazioni ebdomadarie e periodiche del Regno, che il Ministero dei Lavori Pubblici non intende ricevere alcun periodico, e tanto meno rendersi obbligato a pagare qualsiasi associazione, se non l'avrà espressamente ordinata, come non si ritiene obbligato di respingere quegli esemplari che potessero essere spediti.

Ciò a scanso di equivoci o malintesi per quelle Direzioni che ritenessero loro dovuto il prezzo di abbonamento pel solo fatto di avere spedito al Ministero suddetto il giornale, o pubblicazione, o per mancata retrocessione o disdetta.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Divisione I — Sezione II — Sotto Segretariato di Stato

Trasferimento di privativa industriale.

Con scrittura privata firmata a Boston (Massachussetts, Stati Uniti d'America) il 26 settembre 1891, registrata a Milano il 31 ottobre 1891 al n. 4835, vol. 538, fog. 177, registro atti privati, il sig. Wood William Maxwell a Lynn (Massachussetts, Stati Uniti d'America) ha ceduto e trasferito, senza alcuna riserva, alla Thomson Electric Welding C. a Boston (Massachussetts, Stati Uniti d'America) tutti e singoli i diritti derivanti dall'attestato di privativa industriale a lui conferito il 13 febbraio 1890, vol. 52, n. 405, della durata di anni quindici a datare dal 31 dicembre 1889, pel trovato dal titolo: *Perfectionnements dans la fabrication des projectiles.*

L'atto di trasferimento presentato alla Prefettura di Milano il 13 novembre 1891, fu, per gli effetti di cui all'art. 46 della legge 30 ottobre 1859 n. 3731, registrato all'Ufficio speciale della proprietà industriale presso questo Ministero, al numero 1091 del registro trasferimenti.

Roma, addì 7 dicembre 1891.

Il Direttore Capo della 1ª Divisione
G. FADIGA.

MINISTERO di Agricoltura, Industria e Commercio

Divisione I — Sezione II — Sotto Segretariato di Stato

Trasferimento di privativa industriale.

Con scrittura privata firmata a Londra il 22 ottobre 1891 e registrata a Torino il 14 novembre detto anno al n. 4573 vol. 46 del reg atti privati, i signori Abel Frederick Augustus e Dewar James a Londra hanno ceduto e trasferito senza alcuna riserva al signor Heidemann Johann Nepomuk a Colonia (Germania) tutti e singoli i diritti derivanti dalla privativa industriale ad essi conferita coll'attestato del 24 agosto 1889, vol. 50, n. 378, della durata di anni quindici a datare dal 30 giugno 1889 pel trovato dal titolo: *Perfectionnements dans la fabrication des matières explosives pour les cartouches.*

L'atto di trasferimento presentato alla prefettura di Torino il giorno 16 novembre 1891, fu, per gli effetti di cui all'art. 46 della legge 30 ottobre 1859 n. 3731, registrato all'ufficio speciale della proprietà industriale presso questo Ministero, al n. 1097 del registro trasferimenti.

Roma, addì 7 dicembre 1891.

Il Direttore Capo della 1ª divisione
G. FADIGA.

MINISTERO di Agricoltura, Industria e Commercio

Divisione I. — Sezione II — Sotto Segretariato di Stato

Trasferimento di privativa industriale.

Con scrittura privata sottoscritta a Lynn (Massachusetts, S. U. d'America) il 27 settembre 1891 e registrata a Milano il 31 ottobre 1891 al n. 4836 vol. 538, fog. 177, reg. atti privati, il sig. Lemp Hermann a Lynn (Mass.) ha ceduto e trasferito, senza alcuna riserva, alla Thomson Electric Welding C. a Boston (Mass) tutti e singoli i diritti derivanti dall'attestato di privativa industriale a lui conferito il 18 dicembre 1890, vol. 54, n. 245, della durata di sei anni a datare dal 31 dicembre 1890, pel trovato dal titolo: « Perfezionamenti relativi agli apparecchi da usarsi nella saldatura, forgiatura ed altre lavorazioni elettriche dei metalli ».

L'atto di trasferimento presentato alla Prefettura di Milano il 13 novembre 1891 fu, per gli effetti di cui all'art. 46 della legge 30 ottobre 1859 n. 3731, registrato all'Ufficio speciale della proprietà industriale presso questo Ministero, al n. 1092 del registro trasferimenti.

Roma, addì 9 dicembre 1891.

Il Direttore Capo della 1ª Divisione
G. FADIGA.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifica d'intestazione (*2ª pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0/0, cioè: Num. 973152 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per lire 130, al nome di Passerini *Angelo* fu Enrico, minore, sotto la patria potestà della madre Maloni Marietta fu Giovanni Cesare, domiciliata in Torino, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Passerini *Angela* fu Enrico, minore, ecc. ... (come sopra), vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 25 novembre 1891.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

Rettifica d'intestazione (*2ª pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 5 per cento, cioè: n. 779785 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per lire 780, al nome di Ferrero Luigi fu Carlo-Stefano, domiciliato in Biella (Novara); n. 784099 id. id. per lire 780, al nome di Piacenza Ada fu cav. Giovanni, moglie di Ferrero colonnello cav. Paolo-Luigi-Carlo, domiciliata in Biella (Novara); n. 830466, id. id. per lire 1400 al nome di Ferrero Emma-Luigia-Amalia di Paolo-Luigi-Carlo, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Torino, sono state così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi rispettivamente la 1ª a Ferrero Paolo Carlo-Luigi fu Carlo-Stefano; la 2ª a Piacenza Ada fu cav. Giovanni moglie di Ferrero Paolo-Carlo-Luigi; la 3ª a Ferrero Emma-Luigia-Amalia di Paolo-Carlo-Luigi, veri proprietari delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifiche di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 28 novembre 1891.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

Smarrimento di ricevuta (*2ª pubblicazione*)

Venne dichiarato lo smarrimento della ricevuta rilasciata dall'Intendenza di finanza di Girgenti in data 26 agosto 1891 col n. 20 d'ordine e n. 5474 di posizione, pel deposito del certificato n. 624049 della rendita di lire 980, intestato a La Lomia Rosario fu Ignazio, fatto dal medesimo titolare.

Si diffida, a termini dell'art. 334 del regolamento sul Debito pubblico, chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, non intervenendo opposizioni di sorta, sarà consegnato al sig. La Lomia Rosario fu Ignazio, il titolo della suddetta rendita, senza obbligo dell'esibizione della ricevuta dichiarata smarrita, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 25 novembre 1891.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso di concorso
per l'ammissione di 50 alunni nella carriera di ragioneria dell'Amministrazione provinciale

È aperto un concorso per l'ammissione di cinquanta alunni agli impieghi di 2ª categoria nell'Amministrazione provinciale, in conformità delle norme stabilite dai RR. decreti 20 giugno 1871 nn. 323 e 324, modificati dai successivi RR. decreti 2 gennaio 1881 n. 11, e 28 gennaio 1885 n. 5654.

Le prove scritte avranno luogo, in giorni da determinarsi, presso gli uffici di Prefettura che verranno indicati con altro avviso.

Esse saranno date in quattro giorni, ed in ciascun giorno gli aspiranti dovranno risolvere un quesito.

I candidati che avranno superato le prove in scritto saranno invitati a presentarsi a subire l'esame orale, che avrà luogo in Roma presso questo Ministero.

Le domande di ammissione agli esami dovranno essere presentate al Ministero per mezzo dei Signori Prefetti, e non altrimenti, non più tardi del 31 gennaio 1892; e dovranno avere a corredo:

1. Il certificato di cittadinanza italiana;

2. Il certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del comune, o dei comuni, in cui l'aspirante ha dimorato nell'ultimo triennio;

3. La fede penale, di data recente, rilasciata dal Procuratore del Re presso il Tribunale nella cui giurisdizione è posto il comune ove l'aspirante è nato;

4. Un certificato medico comprovante che il candidato è di sana costituzione fisica, ed è immune da qualunque difetto o imperfezione incompatibile coll'esercizio di pubbliche funzioni;

5. L'atto di nascita dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto l'età di 18 anni, e non ha oltrepassata quella di 30, al 31 gennaio predetto;

6. Il certificato dal quale risulti che il candidato abbia soddisfatto all'obbligo della leva militare, ovvero che abbia chiesto l'inscrizione nelle liste di leva, qualora la classe a cui appartiene non fosse ancora chiamata;

7. Il diploma originale di ragioniere conseguito in un Istituto tecnico del Regno;

8. La dichiarazione esplicita (che potrà essere espressa nel corpo stesso della domanda) di accettare, in caso di nomina ad alunno, qualunque residenza.

Ai documenti predetti potranno essere uniti, ove ne sia il caso, gli attestati comprovanti i servizi che l'aspirante avesse già prestato presso le amministrazioni dello Stato.

Tanto la domanda, che i documenti a corredo, dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Entro la prima quindicina del mese di febbraio 1892 sarà per mezzo dei signori Prefetti notificato ai concorrenti l'esito delle loro istanze.

Potranno essere ammessi a questi esami gli aspiranti che, presentatisi una sola volta ad un concorso precedente, avessero fallita la prova.

Gli aspiranti dovranno presentare alla Commissione esaminatrice un foglio di riconoscimento rilasciato dal Sindaco del comune di loro residenza.

I candidati dichiarati idonei saranno nominati alunni in un ufficio di Prefettura o Sotto-Prefettura in ordine dei punti riportati nell'esame ed a seconda delle vacanze che vi saranno all'atto del compimento degli esami, e di quelle che in seguito andranno verificandosi.

L'alunnato non potrà aver durata minore di sei mesi.

La nomina a computista di 3ª classe sarà conferita, quando vi sieno posti vacanti, agli alunni che abbiano dato prova di diligenza e di capacità, ed abbiano tenuta regolare condotta.

Il servizio prestato dagli alunni è gratuito. Potrà però esser loro corrisposta una mensile indennità non eccedente le lire 100, quando siano destinati fuori del comune in cui tenevano la loro ordinaria dimora prima dell'alunnato.

Gli esami verseranno sulle materie contenute nel seguente programma, approvato con decreto Ministeriale del 4 volgente.

ESAME SCRITTO

1. *Statuto fondamentale del Regno.*

2. *Diritto amministrativo*:

Ordinamento ed attribuzioni delle varie amministrazioni centrali, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, delle Avvocature erariali, e delle varie Amministrazioni provinciali, specialmente di quelle che dipendono dai Ministeri dell'Interno, del Tesoro e delle Finanze.

3. *Diritto commerciale:*

Libri di commercio — Società commerciali — Lettere di cambio — Effetti di cambio.

4. *Statistica:*

Modo di raccogliere, ordinare e valutare i dati statistici.

Sintesi — Analisi — Usi di paragone — Medie proporzionali — Analogie.

5. *Aritmetica ed algebra:*

Aritmetica — Algebra fino alle equazioni di secondo grado.

Regola congiunta — Senserie e commissioni — Arbitrati — Riparti sociali — Miscugli ed alligazioni — Adeguati — Interessi — Annualità — Sconti.

6. *Teoria dei conti e teorica scritturale.*

Definizione del conto — Suoi elementi — Conto materiale, o di fatto — Conto morale, o di diritto.

Conti principali di qualunque azienda — Loro carattere — Loro suddivisione — Equivalenza ed antitesi — Conti individuali per valore e per specie — Altre qualità di conti.

Importanza delle scritture contabili — Loro requisiti.

Scrittura semplice — Sua estensione — Vari metodi.

Scrittura doppia — Sua estensione — Vari metodi.

Nomenclatura dei conti — Giornale — Libro mastro.

Metodo logismografico — Suoi caratteri, canoni e corollari.

Quadro di contabilità — Giornale a una o più bilancie. Permutazioni, trasformazioni e compensazioni — Svolgimenti — Loro legame col giornale — Prove — Chiusura.

Esercizio di scrittura a partita doppia (metodo logismografico) per fatti dell'anno in corso.

Acquisti e vendite a pagamento pronto o con dilazione.

Accertamento di entrate — Riscossioni — Versamento.

Pagamento di spese, d'interesse, di sconto — Ammortamento dei prestiti.

ESAME ORALE

L'esame orale, oltrechè sulle materie che formano oggetto dell'esame scritto, verserà sulle seguenti:

1. *Geografia d'Italia*:

Monti — Vulcani — Isole — Mari — Golfi — Stretti — Porti — Fiumi — Laghi.

Linee principali per le comunicazioni ferroviarie nell'interno e coll'estero — Provincie — Circondari — Prodotti del suolo — Minerali.

2. *Storia d'Italia*:

Dalla rivoluzione francese, alla caduta di Napoleone I, e restaurazione degli antichi principati.

Dalla restaurazione, alla costituzione del Regno d'Italia.

Rivoluzione e guerre che condussero alla costituzione medesima, ed all'insediamento della Capitale del Regno a Roma.

Breve cenno delle origini e della storia della Casa di Savoia, e dei suoi più illustri Principi.

3. *Traduzione dall'italiano in francese.*

Roma, addì 5 dicembre 1891.

Il Direttore Capo della Divisione 1ª
CICOGNANI.

R. Scuola Superiore di Commercio di Venezia

Avviso di concorso

È vacante nella R. Scuola Superiore di Commercio di Venezia il posto di professore per l'insegnamento della *Merciologia*, cui è assegnato lo stipendio di annue lire 4000 (quattromila) lorde dalla tassa di Ricchezza Mobile e di ritenuta per la pensione.

Ai termini del Regio decreto 15 dicembre 1872 n. 1175 (Serie 2ª), la proposta spetta al Consiglio direttivo: la nomina al R. Governo per delegazione dei Corpi morali che concorrono al mantenimento della Scuola.

Il Consiglio direttivo ha deliberato di fare la sua proposta al seguito dei risultamenti di un pubblico concorso, *per esame*, il giudizio del quale sarà affidato ad una Commissione di sette membri nominati dal Consiglio medesimo.

Le condizioni del concorso sono:

a) l'età non minore degli anni 25;

b) la laurea in chimica ottenuta in una Regia Università o il diploma equipollente riportato in un Istituto tecnico superiore del Regno.

A parità di merito i *titoli scientifici e didascalici* costituiranno ragione di preferenza.

Le pubblicazioni dovranno essere presentate almeno in cinque esemplari uno dei quali resterà, in qualunque caso, presso la biblioteca della Scuola.

La qualità della nomina (incaricato, reggente o titolare) dipenderà dalla classificazione ottenuta nell'esame che sarà condotto secondo le norme previamente fissate dal Consiglio, e le quali saranno comunicate ai Commissarii esaminatori ed ostensibili nella Segreteria della Scuola cinque giorni prima di quello che verrà fissato pel principio degli esami.

Il prescelto dovrà accettare le norme che gli veranno indicate dal Consiglio, qualora creda di fissarne, sulla divisione dello insegnamento nei varii corsi e le ore di lezione settimanali che verranno determinate.

Egli dovrà assumere l'insegnamento all'apertura del nuovo anno scolastico 1892-93.

I concorrenti dovranno presentare le loro istanze stese in carta bollata alla Direzione della Scuola non più tardi del 31 marzo 1892 prossimo venturo, fornite dei documenti che comprovino le suddette condizioni ed i loro titoli.

Venezia, addì 20 novembre 1891.

Il Presidente del Consiglio direttivo
E. DEODATI.

2

R. Scuola Superiore di Commercio di Venezia

Avviso di concorso

È vacante nella R. Scuola Superiore di Commercio di Venezia il posto di professore destinato ad insegnare *gli elementi del Diritto costituzionale nonchè il Diritto amministrativo e la Legislazione rurale.*

Ai termini del R. decreto 15 dicembre 1872 n. 1175 (serie 2ª), la proposta spetta al Consiglio direttivo; la nomina al R. Governo per delegazione dei Corpi morali che concorrono al mantenimento della Scuola.

All'ufficio di cui si tratta è assegnato uno stipendio di lire 3000 (tremila) all'anno, lorde di tassa di ricchezza mobile e dela ritenuta per la pensione.

Il Consiglio direttivo avendo deliberato di far dipendere la sua proposta da un concorso per *titoli scientifici e didascalici*, fa noto agli aspiranti:

1° che l'esame dei titoli è affidato ad una Commissione composta di cinque membri nominati dal Consiglio direttivo;

2° che il migliore fra gl'idonei, a giudizio della Commissione, acquisterà solamente il diritto di venir proposto dal Consiglio direttivo al R. Governo, secondo il precitato decreto del 15 dicembre 1872.

I concorrenti dovranno presentare la loro richiesta, in debita forma legale, non più tardi del 31 gennaio 1892 prossimo alla Direzione della Scuola, fornita dei documenti che comprovino le loro personalità e professione.

Le pubblicazioni dovranno essere presentate in cinque esemplari per poterne fare la distribuzione contemporanea ai componenti la Commissione; uno degli esemplari resterà in qualunque caso, presso la Biblioteca della Scuola.

Di regola nella prima nomina non viene concesso che il carattere *di professore reggente*, il quale, dopo tre anni di buon'esercizio, potrà essere convertito in quello di *titolare*.

Il prescelto dovrà assumere l'insegnamento tosto ricevuto il decreto di nomina.

Venezia, addì 20 novembre 1891.

Il Presidente del Consiglio direttivo
E. DEODATI.

2

BOLLETTINO METEORICO

DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 10 dicembre 1891.

STAZIONI	STATO DEL CIELO 7 ant.	STATO DEL MARE 7 ant.	TEMPERATURA Massima nelle 24 ore precedenti	TEMPERATURA Minima nelle 24 ore precedenti
Belluno	sereno	—	5 2	— 1 3
Domodossola	3¦4 coperto	—	10 0	— 0 8
Milano	1¦2 coperto	—	8 4	3 0
Verona	sereno	—	12 0	5 6
Venezia	3¦4 coperto	calmo	11 0	5 0
Torino	sereno	—	6 7	2 4
Alessandria	coperto	—	5 1	3 7
Parma	coperto	—	8 6	2 2
Modena	coperto	—	10 0	5 5
Genova	sereno	legg. mosso	14 0	7 6
Forlì	nebbioso	—	12 0	4 2
Pesaro	coperto	calmo	11 1	4 2
Porto Maurizio	sereno	legg. mosso	15 7	5 1
Firenze	nebbioso	—	7 0	4 2
Urbino	nebbioso	—	9 3	3 4
Ancona	nebbioso	calmo	12 0	7 9
Livorno	1¦2 coperto	calmo	14 0	7 5
Perugia	coperto	—	9 7	5 7
Camerino	coperto	—	10 8	6 1
Chieti	coperto	—	10 0	0 1
Aquila	coperto	—	10 0	2 0
Roma	coperto	—	15 0	8 7
Agnone	coperto	—	11 6	4 1
Foggia	coperto	—	14 9	5 0
Bari	coperto	calmo	16 6	6 0
Napoli	coperto	calmo	14 4	9 1
Potenza	coperto	—	9 1	3 8
Lecce	3¦4 coperto	—	15 1	6 0
Cosenza	3¦4 coperto	—	14 4	8 2
Cagliari	1¦2 coperto	calmo	15 2	8 5
Reggio Calabria	1¦2 coperto	calmo	16 6	13 0
Palermo	coperto	calmo	19 0	11 7
Catania	1¦4 coperto	calmo	17 2	10 6
Caltanissetta	piovoso	—	12 4	8 1
Siracusa	1¦4 coperto	calmo	17 6	10 9

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel Regio Osservatorio del Collegio Romano
il dì 10 dicembre 1891.

Il barometro è ridotto a zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6.

Barometro a mezzodì 762, 5
Umidità relativa a mezzodì 61
Vento a mezzodì . . . . . . N E debole.
Cielo . . . . 3¦4 coperto.

Termometro centigrado { Massimo 15°, 6. Minimo 8°, 7.

Pioggia in 24 ore: mm. 0.6.

Li 10 dicembre 1891.

In Europa depressione ragguardevole sul Mare del Nord, estendentosi all'Europa centrale, pressione sempre massima al Sud-Ovest. Lisbona, Madrid, San Fernando 770, Amburgo 743; Norvegia centrale 718.

In Italia nelle 24 ore: barometro alquanto disceso; pioggiarelle e nebbie al Nord; pioggiarelle altrove; calma di vento; temperatura piuttosto mite.

Stamane: cielo misto al Nord, generalmente coperto altrove; maestro forte a Portotorres, venti generalmente deboli e varii altrove; barometro a 762 mill. nel medio Tirreno, a 765 mill. all'estremo Nord e lungo la costa ionica.

Mare calmo.

Probabilità: venti freschi intorno al ponente nel Tirreno, meridionali al Sud; cielo vario con qualche pioggia e nebbia, mare mosso o agitato.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Giovedì 10 dicembre 1891.

Presidenza del presidente Biancheri.

La seduta comincia alle 2,15.

SUARDO, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

ERCOLE prega l'onorevole presidente di trasmettere le seguenti petizioni alla Giunta che si riunisce oggi stesso per deliberare sulle petizioni relative a soppressioni di preture.

« 4875. G. Pattarini, sindaco di Agazzano (Piacenza), trasmette il voto di quel Consiglio comunale perchè sia revocata la legge per la riduzione delle preture ».

« 4876. Le Giunte dei comuni dipendenti dalla soppressa pretura di S. Sebastiano Curone chiedono la revoca del Regio decreto 9 dicembre. Così per quanto riguarda quella pretura ».

Svolgimento d'interrogazione.

CHIMIRRI, ministro di agricoltura, industria e commercio, ad una interrogazione dell'onorevole Pugliese che desidera sapere se e quando il Governo intenda presentare un disegno di legge che assicuri valida protezione alla industria dei vini, contro le numerose frodi che ne travagliano il commercio interno e lo spaccio al minuto, risponde che le leggi, e sono tre fra leggi e regolamenti esistenti, provvedono efficacemente alla tutela dell'igiene e della fede pubblica.

Non sono dunque le leggi che mancano, ma manca l'applicazione, ed in ciò i maggiori interessati sono i comuni i quali per mezzo dei loro agenti dovrebbero meglio vigilare.

Il Governo fa il dover suo dando frequentemente istruzioni perchè le disposizioni vigenti siano per quanto sta in essi rigorosamente osservate.

PUGLIESE ringrazia l'onorevole ministro delle sue dichiarazioni: chiede che le leggi e le disposizioni a tutela dell'igiene e della fede pubblica siano fatte conoscere, con la maggiore insistenza all'autorità municipali, onde severamente siano applicate.

PRESIDENTE comunica che gli uffici hanno ammesso alla lettura una proposta di legge d'iniziativa dei deputati Lagasi, Zucconi, Galimberti, Clementini e Basetti per modificazioni alla legge forestale 20 giugno 1877.

D'AYALA-VALVA, segretario, ne dà lettura.

PRESIDENTE. La proposta Lagasi sarà svolta il giorno successivo alla ripresa dei lavori parlamentari dopo le ferie natalizie.

Seguito della discussione del disegno di legge relativo all'esercizio dei telefoni.

PRESIDENTE dà lettura del seguente articolo 21 (rimasto sospeso) concordato fra Ministero, Commissione e i proponenti dei vari emendamenti.

« Art. 21. La responsabilità per danni recati senza dolo nell'esercizio delle comunicazioni telefoniche è limitata alla restituzione delle tasse ed al pagamento delle indennità stabilite dai regolamenti o dagli atti di concessione ».

ROUX, relatore, espone le ragioni che hanno indotto la Commissione a formulare così come è stato letto dall'onorevole presidente, l'articolo 21.

Esso mira a salvaguardare completamente i giusti interessi di tutti.

PASCOLATO, sotto-segretario di Stato per le poste e pei telegrafi, accetta la nuova redazione dell'articolo 21.

MARINUZZI e DANEO che avevavano proposto emendamenti allo articolo 21 accettano la nuova formula perchè include gli emendamenti medesimi.

(La Camera approva l'articolo 21).

ROUX, relatore, fa proposte relative al coordinamento degli articoli 13, 17 e 19 del disegno di legge.

(La Camera le approva).

ROUX, relatore, alla fine della discussione di questo disegno di legge sente il dovere di ricordare l'abate Caselli onore delle scienze fisiche che con le sue importanti scoperte tanto contribuì all'applicazione dei mezzi elettrici di comunicazione.

Ne ricorda altresì i meriti come esimio patriota.

PRESIDENTE, PASCOLATO, sotto-segretario di Stato per le poste e pei telegrafi, si associano alle parole di compianto e di lode pronunziate dall'onorevole Roux in omaggio alla memoria dell'abate G. B. Caselli.

Approvazione di un disegno di legge per la vendita e permuta di beni demaniali.

SUARDO, segretario, dà lettura del disegno di legge.

PINCHIA, relatore, raccomanda che venga assicurata la conservazione della Rocca di Flea, nel comune di Gualdo Tadino, trattandosi di monumento nazionale.

COLOMBO, ministro delle finanze, terrà conto della raccomandazione.

(Il disegno di legge è approvato).

Votazione a scrutinio segreto sui disegni di legge già approvati.

PRESIDENTE. Si faccia la chiama.

SUARDO, segretario, fa la chiama.

Prendono parte alla votazione:

Accinni — Adami — Amadei — Amore — Andolfato — Angeloni — Armirotti — Arnaboldi — Artom di Sant'Agnese — Auriti.

Baccelli — Balenzano — Balestreri — Baroni — Berti Domenico — Bertollini — Bertollo — Bettolo — Bianchi — Billia Paolo — Bonacci — Bonardi — Bonasi — Borromeo — Branca — Brin — Brunicardi — Buttini.

Cadolini — Cagnola — Caldesi — Calvanese — Cambray-Digny — Campi — Capilongo — Cappelli — Carcano — Casana — Castoldi — Cavalieri — Cavalletto — Cavalloti — Cefaly — Cerruti — Chiala — Chiapusso — Chiaradia — Chiesa — Chigi — Chimirri — Chinaglia — Cianciolo — Cipelli — Cocco Ortu — Coffari — Colombo — Colonna-Sciarra — Comin — Conti — Corvetto — Costa Alessandro — Costantini — Cucchi Luigi — Curcio — Curioni.

Damiani — Daneo — Danieli — D'Ayala-Valva — De Blasio Vincenzo — De Dominicis — De Giorgio — Della Rocca — Della Valle — Delvecchio — De Puppi — De Riseis Giuseppe — Di Balme — Di Blasio Scipione — Di Collobiano — Diligenti — Di Rudinì — Di San Giuseppe.

Episcopo — Ercole.

Fagiuoli — Favale — Ferracciù — Ferrari Luigi — Ferri — Finocchiaro-Aprile — Florena — Fornari — Fortis — Fortunato — Franceschini — Franchetti — Frascara — Frola.

Gallavresi — Galli Roberto — Gallo Niccolò — Gamba — Garibaldi — Genala — Giampietro — Giolitti — Giordano-Apostoli — Giorgi — Giovagnoli — Giovanelli — Grimaldi — Guglielmi.

Indelli.

Lagasi — La Porta — Levi — Lochis — Lovito — Lucca — Luchini — Lucifero — Luzzatti Luigi.

Maffi — Maluta — Maranca Antinori — Marchiori — Marinuzzi — Mariotti Filippo — Martelli — Martini Ferdinando — Martini Giovanni Battista — Materi — Mazziotti — Mei — Menotti — Mestica — Mezzanotte — Minolfi — Mocenni — Molmenti — Montagna — Monticelli — Mussi.

Napodano — Narducci — Nasi Nunzio — Niccolini — Nicotera — Nocito.

Odescalchi.

Pace — Panizza Mario — Papa — Papadopoli — Pascolato — Pavoni — Pellegrini — Pelloux — Perrone — Petroni Gian Domenico — Peyrot — Picardi — Pierotti — Pignatelli-Strongoli — Pignatelli Alfonso — Pinchia — Piebano — Pompilj — Ponsiglioni — Prampolini — Prinetti — Puccini — Pugliesi — Pullè.

Quartieri.

Raffaele — Randaccio — Rava — Rinaldi Antonio — Rinaldi Pietro — Riola Errico — Riolo Vincenzo — Rizzo — Rolandi — Romanin-Jacur — Roncalli — Rospigliosi — Roux — Rubini.

Salandra — Sampieri — Sanfilippo — Sani Giacomo — Saporito — Sella — Serra — Sola — Solimbergo — Solinas Apostoli — Stelluti-Scala — Strani — Suardi Gianforte — Suardo Alessio.

Tasca-Lanza — Tegas — Testa — Testasecca — Tiepolo — Tommasi — Tommasi-Crudeli — Torelli — Torraca — Torrigiani — Treves — Tripepi.

Valli Eugenio — Vetroni — Vollaro Saverio — Vollaro De Lieto.

Zanolini.

Sono in congedo:

Adamoli — Afan de Rivera — Alli-Maccarani.

Baratieri — Berio — Broccoli.

Castelli — Cibrario.

D'Adda — De Riseis Luigi — Di Camporeale.

Fabrizi — Fill-Astolfone — Franzi.

Ginori.

Lazzaro.

Mariotti Ruggero — Massabò — Maurogordato — Mordini.

Passerini — Poggi — Polvere.

Rosano.

Sanguinetti Adolfo — Semmola.

Tortarolo.

Villa.

Zuccaro Floresta.

Sono ammalati:

Anzani.

Barzilai — Billi Pasquale.

Cittadella.

Gagliardo — Grassi Paolo — Grossi.

Lorenzini — Lugli — Luzi.

Nasi Carlo.

Panattoni.

Sani Severino.

Tenani.

È in missione:

Gandolfi.

PRESIDENTE. Si lasceranno aperte le urne.

Svolgimento di una proposta di legge:

MARTELLI svolge la seguente proposta di legge di sua iniziativa:

« Art. 1. Gli uffici delle Sotto-prefetture e dei Commissariati distrettuali del Regno sono soppressi, e le attribuzioni loro affidate dalle vigenti leggi sono concentrate nelle Prefetture.

« Art. 2. Le operazioni della leva concernenti l'esame e la designazione degli inscritti continueranno a farsi nei luoghi già di residenza dei soppressi uffici di Sotto-prefettura e di Commissariato distrettuale, secondo le norme vigenti, con la sola modificazione che le funzioni demandate ai sotto-prefetti e ai commissari distrettuali saranno disimpegnate rispettivamente da un Consigliere di Prefettura designato dal prefetto.

« I Comuni appresteranno i locali ed il mobilio per tali operazioni.

« Le altre operazioni attribuite ai Consigli di leva si compieranno nel capoluogo della Provincia.

« Art. 3. Gl'impiegati che, per effetto della presente legge, rimangono privi d'ufficio, saranno applicati in soprannumero alle Prefetture e vi presteranno servizio, con l'attuale loro stipendio.

« Fino a quando essi non saranno passati in pianta stabile, non si procederà a nuove nomine.

« Nulla è innovato circa i diritti a pensione ».

Dopo aver dimostrato i vantaggi amministrativi e finanziari di questa riforma, ricorda i precedenti parlamentari; che il Senato, fin dal 1867, l'aveva approvata; e che anche l'onor. Nicotera, ministro dell'interno nel 1876, l'aveva riproposta all'approvazione del Parlamento.

Confida perciò che la Camera vorrà ora prendere in considerazione la sua proposta di legge. (Approvazioni).

NICOTERA, ministro dell'interno, presenta un disegno di legge per autorizzare il Comune di Campomaggiore in provincia di Potenza ad eccedere il limite della sovrimposta.

Dichiarando non essere questa l'occasione di discutere il merito della proposta dell'onor. Martelli, non si oppone acchè sia presa in considerazione.

DELVECCHIO non crede esatte tutte le osservazioni messe innanzi dall'onor. Martelli a sostegno della sua proposta, intorno alla quale intende fare le più ampie riserve.

(La Camera delibera di prendere in considerazione la proposta dell'onor. Martelli).

Modificazione alla legge dell'ordinamento del R. Esercito.

SAMPIERI combatte il disegno di legge richiamando l'attenzione della Camera sulla necessità di mantenere i comandi superiori dei distretti, sulla posizione dei colonnelli brigadieri, e sulla convenienza di affidare il comando dei reggimenti ai tenenti colonnelli.

Propone di formare due divisioni coi primi otto reggimenti di bersaglieri, e di sciogliere gli altri quattro: con che, dice, si avrebbe una sensibile economia.

Le due divisioni formate cogli otto reggimenti di bersaglieri, potrebbero essere riunite in un solo Corpo di esercito, sciogliendo altrettanti reggimenti di fanteria. E ciò crede non porterebbe danno alla saldezza dell'esercito.

CAVALLETTO dichiara di rassegnarsi alle economie proposte con questo disegno di legge, fa notare con la Commissione la deficienza nei quadri dell'arma di artiglieria, e prega il ministro di non trascurare questo essenzialissimo elemento degli eserciti moderni. Perciò vorrebbe fossero respinte le ulteriori riduzioni proposte dal Governo.

Notando altresì le rilevanti riduzioni che si propongono negli ufficiali di fanteria, domanda se l'esercito, in caso scoppiasse una guerra, sia pronto a fronteggiare qualunque eventualità, e se le disposizioni date per la difesa del territorio permettano di tutelare il paese da una improvvisa aggressione, che potrebbe venirci anche senza preventiva dichiarazione di guerra.

Ricorda a questo proposito che il 19 settembre 1792 l'esercito francese invase il Piemonte cinque giorni prima che la Francia avesse dichiarato a Vittorio Amedeo III quella guerra disastrosa che, dopo aver ridotto il regno di Sardegna ai minimi termini, finì con la pace di Parigi del 1796.

Senza domandare informazioni indiscrete, spera che il ministro lo assicurerà che tali tristissimi avvenimenti non possano ripetersi. (Bene!)

PELLOUX, ministro della guerra, dopo aver dichiarato che nessuna delle riduzioni proposte può scuotere in nulla la compagine dell'esercito, giustifica e difende le proposte relative ai comandi superiori di distretto, ai battaglioni d'istruzione e ai colonnelli brigadieri. Non potrebbe sul momento dire il suo avviso circa le radicali proposte dell'onorevole Sampieri intorno ai bersaglieri, e si riserva di esaminarle.

Ammette che, in caso di guerra, sia necessario avere molti soldati, mobilitazione pronta, armi perfette; e a queste preoccupazioni ha sempre inspirato la sua condotta di ministro e la sua opera legislativa.

Afferma all'onorevole Cavalletto che l'arma d'artiglieria non è in sofferenza, e che anzi, in questi ultimi anni, ha avuto il suo massimo sviluppo; e difende anche le proposte riduzioni ai quadri di fanteria.

Assicura l'onorevole Cavalletto che nei preparativi di difesa non ci fu mai un momento di sosta, e che l'Italia è pronta a respingere qualunque aggressione.

CAVALLETTO ringrazia e si dichiara soddisfatto.

SAMPIERI dice che il ministro della guerra potrà fare delle sue proposte quel conto che crede meglio.

SANI G. svolge il seguente ordine del giorno:

« La Camera invita il ministro della guerra a regolare in modo stabile, e senza aggravare il bilancio di spesa maggiore, la posizione dei disegnatori d'artiglieria. »

Ritiene dolorose le condizioni fatte con questa legge.

Fa rilevare quanto sia priva di speranze la carriera degli ufficiali contabili.

Per lo più il grado più elevato al quale possono arrivare è quello di capitano; ed arrivati a questo grado infatti molti ufficiali domandavano la posizione ausiliaria; ma una circolare del passato ministro proibì a questi ufficiali di chiedere la suddetta posizione.

Prega il ministro di revocare questa circolare, affinchè il corpo contabile sia messo nelle condizioni degli altri corpi e di diminuire la cifra di riduzione dei capitani.

Viene poi all'argomento del suo ordine del giorno.

Fa la storia del corpo dei disegnatori d'artiglieria e del genio, dimostra come ad essi ora si affidino delle missioni delicatissime, perlochè non si possono più mantenere nella condizione d'operai pagati ad ore e che bisogna ormai riguardarli come impiegati dello Stato.

Rileva che nel luglio scorso una simile riforma si fece con Decreto Reale pei disegnatori della marina, è inevitabile compirla anche per quelli dell'esercito.

ARMIROTTI si associa a quanto ha detto l'on. Sani.

LEVI risponde ad alcune osservazioni dell'on. Sani sul corpo contabile e domanda se egli è favorevole alla fusione del corpo contabile col corpo del commissariato.

GIOVAGNOLI si associa all'ordine del giorno dell'on. Sani.

CORVETTO, presidente della Commissione, crede che nulla si possa fare nell'attuale disegno di legge a prò dei disegnatori, però consente nelle idee dell'on. Sani e crede che il ministro possa migliorarne le condizioni per mezzo di un Decreto Reale.

SANI G. è contrario alla fusione del Corpo contabile col Corpo del commissariato, domanda poi al ministro se intende realizzare un'economia riducendo a metà il numero degli appuntati, sì nella fanteria che nelle altre armi.

MOCENNI è d'accordo col generale Sani sulla poca convenienza che vi è di fondere il Corpo contabile col commissariato.

Domanda poi al ministro se non crede di dovere innovare qualche cosa riguardo all'educazione militare, che si dà alle armi non combattenti.

Suggerisce alcune modificazioni sull'organizzazione del corpo sanitario.

MEL domanda se l'onorevole ministro della guerra non voglia portare la sua attenzione sul fatto che spesso gli ufficiali contabili sono sottoposti a processo per prevaricazione.

PELLOUX, ministro della guerra, risponde all'onorevole Sani che si è migliorata la sorte degli ufficiali contabili accrescendo il numero dei maggiori contabili e diminuendo quello dei capitani. Dopo queste modificazioni la circolare accennata dall'onorevole Sani non ha più ragion d'essere e sarà revocata.

Crede che la questione riguardante la fusione del corpo contabile col Commissariato militare richieda studio o considerazioni speciali.

Fa poi osservare all'onorevole Mel che il fatto che molti ufficiali contabili sono sotto processo dimostra che si ha sopra di essi tutta la possibile sorveglianza.

Consente in genere nei concetti espressi dall'ordine del giorno dell'onorevole Sani, vedrà se potrà migliorare la posizione dei disegnatori per mezzo di un decreto Reale, altrimenti presenterà un apposito disegno di legge.

Per quel che riguarda gli appuntati, nota che questo grado è una tradizione degli eserciti antichi, nei quali vi erano soldati a ferma lunga e crede che ora si possa sopprimere.

(L'ordine del giorno proposto dall'onorevole Sani è approvato).

ADAMI, relatore, all'onorevole Sampieri risponde che riguardo i comandi dei distretti la Commissione si associa alle dichiarazioni dell'onorevole ministro.

Risponde poi all'onorevole Cavalletto dimostrando come le poche riduzioni di organici proposte dalla Commissione non nuocciano alla compagine dell'esercito.

Fa rilevare che la Commissione non ha proposta la fusione del corpo contabile col corpo del commissariato, ma soltanto di studiare se sia possibile questa fusione.

Risponde poi all'onorevole Sani che se gli ufficiali contabili stanno di più nel grado di capitano, stanno meno in quello di tenente, ora si è cercato di parificare la loro carriera a quella delle altre armi.

Raccomanda infine il miglioramento dei capi-tecnici d'artiglieria e genio.

Domanda che siano pareggiate ai ragionieri degli stessi corpi.

SANI G. relativamente alla carriera del corpo contabile, osserva che per migliorarla si dovevano aumentare i gradi superiori, mentre invece con l'attuale proposta essa è rimasta in complesso nelle stesse condizioni in cui è stata finora.

ADAMI, relatore, osserva che l'aumento di 11 posti di maggiore migliorerà certamente la carriera.

(La discussione generale è chiusa).

(Approvasi parte dell'art. 1°, secondo il testo della Commissione accettato dal Governo, fino alla tabella n. 1).

CHIALA parla sulla proposta modificazione della tabella n. 1. Domanda al ministro e alla Commissione che si ritorni alla proposta ministeriale, mantenendo i due colonnelli medici ispettori.

PELLOUX, ministro della guerra, dichiara le ragioni, che lo indussero ad accogliere le proposte della Commissione, e che gli vietano di accogliere la proposta dell'onorevole Chiala.

CORVETTO, presidente della Commissione, si associa personalmente alle osservazioni dell'onorevole Chiala.

ADAMI, relatore, espone le ragioni di economia, che inducono la Commissione a tener [illegible]a la sua proposta.

CHIALA osserva che l'emendamento da lui proposto alla tabella n. VIII rappresenta una economia maggiore di quella ottenuta dalla Commissione con la modificazione alla tabella n. 1, ed insiste nelle sue osservazioni.

ADAMI, relatore, replica brevemente.

(La tabella n. I è approvata secondo il testo della Commissione. È ugualmente approvata la tabella n. II).

CORVETTO, presidente della Commissione, sulla tabella n. III dichiara che accetta l'emendamento dell'onorevole Strani perchè ai 2950 tenenti e 1073 sottotenenti si sostituiscano in complesso 4023 sottotenenti.

PELLOUX, ministro della guerra, accetta questo emendamento).

(La tabella n. V è approvata con questo emendamento).

(Sono pure approvate senza discussione le tabelle n. V e n. VI).

CHIALA dichiara che ritira il suo emendamento alla tabella numero VIII.

(La tabella n. VIII è approvata. Sono pure approvate senza discussione le tabelle n. IX e n. X).

NASI N., a proposito della tabella XI (che resta qual'è attualmente con la legge 14 luglio 1887) raccomanda al ministro di migliorare le condizioni del corpo veterinario militare in ordine alla carriera.

PELLOUX, ministro della guerra, osserva che il corpo veterinario fu già notevolmeute migliorato, essendosi creati due posti di tenente colonnello, ed un posto di colonnello, posti che prima non esistevano.

ADAMI, relatore, si associa alle osservazioni dell'onorevole ministro.

PELLOUX, ministro della guerra, sulla tabella n. XII osserva che deve leggersi 119 tenenti e sotto-tenenti invece di 115, e che per conseguenza il totale diventa 418.

(La tabella n. XII è approvata con questa rettifica. È pure approvata la tabella n. XIX. Approvasi l'art. 1° nel suo complesso).

STRANI, sull'art. 2°, svolge ler ragioni del seguente emendamento aggiuntivo allo stesso articolo: « fatta eccezione per quella concernente la riduzioni degli ufficiali sabalterni di fanteria, la quale sarà graduale ed in relazione alla produzione di reclutamento delle scuole militari ».

Osserva che, senza questa limitazione, verrebbe a soppprimersi per alcuni anni le scuole militari di Modena e Caserta.

PELLOUX, ministro della guerra, e ADAMI, relatore, accettano questo emendamento.

L'art. 2° è approvato con l'emendamento dell'onorevole Strani. È pure approvato senza discussione il seguente articolo aggiuntivo:

« Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge ».

Comunicasi il risultato delle votazioni.

PRESIDENTE comunica alla Camera il risultamento delle votazioni per scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Approvazione di contratti di vendita e permuta di beni demaniali.

Favorevoli	187
Contrari	34

(La Camera approva).

Sull'esercizio dei telefoni.

Favorevoli	185
Contrari	36

(La Camera approva).

Comunicansi diverse domande d' interpellanza e d' interrogazione.

« Il sottoscritto desidera interpellare l'onorevole presidente del Consiglio per essere rassicurato che nessuna precipitata misura verrà presa dal Governo riguardo a fatti sollevati in occasione del recente processo tenuto a Massaua.

« A. Perrone ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il presidente del Consiglio sulla procedura dei tribunali militari in Africa.

« Marinuzzi ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'onorevole presidente del Consiglio intorno ad alcuni gravi fatti constatati nello svolgimento dei processi, che furono discussi ultimamente in Massaua.

« Campi ».

« Il sottoscritto interpella il presidente del Consiglio sulla opinione sua rispetto alle accuse fatte ai generali, che hanno comandato negli anni scorsi nella colonia Eritrea.

« Bonghi ».

DI RUDINI', presidente del Consiglio, accetta queste interpellanze e propone che siano raggruppate con le altre.

(Così è stabilito).

PRESIDENTE comunica le seguenti interpellanze ed interrogazioni.

« Il sottoscritto chiede all'onorevole ministro dei lavori pubblici per quali motivi il doppio binario sulla linea Segni-Napoli sia stato impiantato solamente sino alla stazione di Cancello.

« Vollaro-De Lieto Roberto ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il ministro dell'interno ed il ministro della pubblica istruzione sull'amministrazione della Confraternita di San Giovanni Decollato in Roma.

« Brunicardi, Martini F. ».

Il sottoscritto chiede di interpellare il presidente del Consiglio e il ministro del tesoro intorno alla condotta che il Governo intende seguire nella questione monetaria in generale, specialmente in occasione della non lontana scadenza dell'Unione Latina.

« G. Prinetti. »

« Il sottoscritto chiede di interrogare l'onorevole presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri, intorno alla fase attuale dei rapporti dell'Italia con gli Stati Uniti.

« Campi. »

DI RUDINI', ministro degli esteri. Da informazioni ricevute dal nostro agente diplomatico a Washington risulterebbe che le dichiarazioni contenute nell'ultimo messaggio del presidente Harrison a nostro riguardo sono quali furono riferire da notizie telegrafiche trasmesse ai giornali.

Dopo di che l'incidente diplomatico fra l'Italia e gli Stati-Uniti può ritenersi chiuso.

CAMPI è lieto di queste dichiarazioni, e spera che le relazioni diplomatiche fra l'Italia e gli Stati Uniti si riprenderanno e saranno ispirate alla più completa cordialità conformemente agli interessi dei due paesi.

La seduta termina alle 6.20.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

NEW-YORK, 9. — L'Ufficio meteorologico del *New-York Herald* prevede una depressione barometrica segnalata verso il Capo Race e che produrrà perturbazioni atmosferiche sulle coste dell'Inghilterra e della Francia fra giovedì e sabato.

PARIGI, 10. — I giornali repubblicani sono generalmente soddisfatti dal voto di ieri al Senato. Tuttavia i radicali reclamano di più, mentre i moderati deplorano che si torni all'antica politica.

I giornali conservatori credono che la politica di pacificazione sia ormai abbandonata.

PARIGI, 10. — In una riunione del partito repubblicano della Camera fu approvato ad unanimità il seguente ordine del giorno da proporsi domani dopo lo svolgimento dell'interpellanza Hubbard sull'attitudine del clero:

« La riunione considera che importa che il Governo e l'intero partito repubblicano rimangano uniti di fronte alle manifestazioni clericali; ma non è possibile aggiornare più a lungo i provvedimenti preparatori alla separazione della Chiesa dello Stato ».

Conviene però notare che soli 110 deputati erano presenti alla riunione sopra 383 repubblicani che conta la Camera.

PARIGI, 10. — Senato — Si ordina l'affissione in tutti i Comuni di Francia del discorso pronunziato ieri al Senato, dal Presidente del Consiglio, Freycinet, e dell'ordine del giorno votato dall'assemblea.

LONDRA, 10. — Il *Morning Post* pone in contrasto il punto del Messaggio del presidente Harrison circa l'eccidio di alcuni italiani a New-Orléans coll'attitudine precedente del Governo di Washington.

Lo *Standard*, commentando lo stesso passo, dice che il Messaggio indica il punto debole della Costituzione degli Stati-Uniti.

Il *Daily News* dichiara che l'opinione del Presidente Harrison avrà senza dubbio per effetto di calmare gli spiriti degli italiani.

Altri giornali dicono che, se negli Stati Uniti fosse prevalso prima il buon senso attuale, l'Italia non avrebbe richiamato il suo ministro da Washington, e nessun conflitto avrebbe minacciato gli Stati Uniti del Chilì.

MILANO, 10. — Oggi all'1 1/2 circa pom. il soldato del 65° fanteria, Salvatore Torres, che si trovava in prigione nel quartiere di Sant'Eustorgio, deludendo la sorveglianza, salì nella camerata, si impossessò di un fucile e di alcune cartucce, sparando alcuni colpi contro tre ufficiali senza colpirli.

Avanzatosi poscia l'ufficiale di picchetto, signor Scuro, gli intimò l'arresto.

Il soldato gli tirava contro tre fucilate ferendo lo Scuro nel braccio dell'arto superiore.

La ferita sembra sia grave.

Il capitano di servizio poi intimò al soldato di disarmarsi; egli obbedì subito facendosi tradurre in prigione.

Il generale Primerano visitò nell'ospedale militare il tenente ferito. Si teme che sia necessaria l'amputazione del braccio.

Listino Ufficiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 10 dicembre 1891.

VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	Godimento	Valore nom.	Valore vers.	PREZZI In contanti		In liquidazione Fine corrente	In liquidazione Fine prossimo	Prezzi Nom.	Osservazioni
Rendita 5 0/0 1.a grida	1 luglio 91	—	—		— —	93,12 1/2 10 15		— —	
» 2.a »	»	—	—	93,10 93,12 1/2	93 117			— —	
detta 3 0/0 1.a grida	1 ottob. 91	—	—		— —			— —	
» 2.a »	»	—	—		— —			57 —	
Cert. sul Tesoro Emiss. 1860-64	»	—	—		— —			100 25	
Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—		— —			92	
Prestito R. Blount 5 0/0	»	—	—		— —			93 97 1/2	
» Rothschild	1 dicem. 91	—	—					100 50 (1)	
Obbl. Municip. e Cred. Fondiario									
Obbl. Municipio di Roma 5 0/0	1 luglio 91	500	500		— —			440 —	
» 4 0/0 1.a Emissione	1 ottob. 91	500	500		— —			420 —	
» 4 0/0 2.a, 3.a, 4.a 5.a e 6.a Emiss.	»	500	500		— —			403 —	
» Cred. Fond. Banco S. Spirito	»	500	500		—			456 —	
» » » Banca Nazionale 4 0/0	»	500	500		— —			479 —	
» » » » 4 1/2 0/0	»	500	500		— —			485 —	
» » » Banco di Sicilia	»	500	500		— —			— —	
» » » » Napoli		500	500					— —	
Azioni Strade Ferrate									
Az. Ferr. Meridionali	1 luglio 91	500	500					628	
» » Mediterranee stampigliate		500	500		—			480 —	
» » » certif. provv.	»	500	500					— —	
» » Sarde (Preferenza)	»	250	250		— —			— —	
» » Palermo, Mar. Trap. 1a e 2a E.	1 ottob. 9	500	500		— —			— —	
» » della Sicilia	1 luglio 91	500	500		— —			— —	
Azioni Banche e Società diverse									
Az. Banca Nazionale	1 luglio 91	1000	750		— —			1330 —	
» » Romana	»	1000	1000		— —	1033 1035		— —	
» » Generale	»	500	250		— —	304 03 1/2 03 02 1/2	02 03)	— —	
» » di Roma	1 genna 90	500	250		— —			305 —	
» » Tiberina	1 genna. 89	200	200		— —			43 —	
» » Industriale e Commerciale	1 ottob. 91	500	500		— —			680 —	
» » » » cert. prov.	»	500	250		— —			500 —	
» Soc. di Credito Mobiliare Italiano	1 luglio 91	500	400		—	376 375 374 1/2		— —	
» » di Credito Meridionale	1 genna 88	500	500					45	
» » Romana per l'Illum. a Gaz sta.	15 ottob. 91	500	500		—	690 694		—	
» » Acqua Marcia	1 luglio 91	500	500		— —			1070	
» » Italiana per condotte d'acq.	1 genna. 91	500	500		— —	214 213 1/2 213		— —	
» » Immobiliare	1 luglio 91	500	500		— —	211 210		— —	
» » dei Molini e Magaz. General.	1 luglio 90	250	250					85 —	
» » Telefoni ed App. Elettriche	1 genna. 88	100	100					— —	
» » Generale per l'Illuminazione	1 genna. 90	500	500					235 —	
» » Anonima Tramway Omnibus	»	150	150		—	111 112 112 1/2		— —	
» » Fondiaria Italiana	1 genna. 89	150	150		—			— —	
» » della Min. e Fond. Antimonio	1 ottob. 90	250	250					— —	
» » dei Materiali Laterizi	»	250	250					— —	
» » Navigazione Generale Italiana	1 luglio 91	500	500					304 —	
» » Metallurgica Italiana	1 genna 90	500	500			160		— —	
» » della Piccola Borsa di Roma	1 dicem. 9.	250	250					215 - (2)	
» » Caoutchouc	1 genna. 90	200	200					55 —	
» » An. Piemontese di Elettricità	1 genna. 91	250	250		— —			250 —	
Azioni Società Assicurazioni									
Az. Fondiarie Incendio	1 genna. 9	100	100		— —			65	
» Fondiarie Vita	1 » 91	250	125					220	
Obbligazioni diverse									
Obbl. Ferroviarie 3 0/0 Emiss. 1887-88-89	1 luglio 91	500	500		— —			290 —	
» » Tunisi Goletta 4 0/0 (oro)	»	1000	1000					— —	
» Strade Ferrate del Tirreno	»	500	500		—			450 —	
» Soc. Immobiliare	1 ottob. 91	500	500		— —			398 —	
» » » 4 0/0	»	250	250		— —			170 —	
» » Acqua Marcia	»	500	500					— —	
» » SS. FF. Meridionali	»	500	500					— —	
» » FF. Pontebba Alta Italia	1 luglio 91	500	500					— —	
» » FF. Sarde nuova Emis. 3 0/0	1 ottob. 91	500	500					— —	
» » FF. Paler. Ma. Tra. I S. (oro)	»	300	300					— —	
» » » » » II »	1 genn. 91	300	300					— —	
» » FF. Second. della Sardegna	»	500	500					— —	
» » Ferr. Napoli-Ottajano (5 0/0 oro)	»	250	250		— —			— —	
Buoni Meridionali 5 0/0	»	500	500		— —			— —	
Titoli a Quotazione Speciale									
Rendita Austriaca 4 0/0 (oro)	»	—	—					— —	
Obbl. prestito Croce Rossa Italiana	1 ottob. 91	25	25					— —	

1) Ex coup. £. 2,17. — 2) Ex. acc. div. £. 5.

Sconto	CAMBI		Prezzi fatti		Nomin.
3	Francia	90 giorni	»	»	101 30
	Parigi	Chèques	— —	— —	102 10
4	Londra	90 giorni	25 50	— —	— —
	»	60 giorni	— —	— —	»
	»	Chèques	— —	— —	»
	Vienna-Trieste	90 giorni	»	»	»
	Germania	Chèques	»	»	»

Risposta dei premi . . . 29 Dicembre
Prezzi di compensazione . . . 30 »
Compensazione . . . 30 »
Liquidazione . . . 31 »

Sconto di Banca 5 1/2 0/0. Interessi sulle anticipazioni ...

Per il Sindaco AUGUSTO PERICOLI

Visto: Il Deputato di Borsa: ETTORE ALIBRANDI.

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE NOVEMBRE 1891.

Rendita 5 0/0	90 70	Az. Banco di Roma	310 —	Az. Soc. Min. Antim.	— —
» 3 0/0	56 —	» Banca Tiberina	35 —	» » Mat. Later.	225 —
Obbl. Beni Eccles. 5 0/0	92 —	» » Ind. e Com.	520 —	» » Navig. Gen. Italiana	285 —
Prest. Rothschild 5 0/0	102 —	» » » Certif.	475 —	» » Metallurgic. Italiana	200 —
Obb. città di Roma 4 0/0	408 —	» Soc. Cred. Mobil.	350 —	» » della Piccola Borsa	220 —
» Cred. Fondiario Santo Spirito	458 —	» » » Merid.	47 —	» » An. Piem. di Elettr.	250 —
» Cred. Fondiario Banca Nazion.	480 —	» » Gas stampigl.	680 —	» » Caoutchouc	60 —
» Cred. Fondiario Ban. Naz. 4 1/2 0/0	490 —	» » Acqua Marcia st.	1030 —	» » Fondiar. Incendi	75
Az. Fer. Meridionali	600 —	» » Condot. d'ac.	190 —	» » Fond. Vita	225 —
» » Mediterranee	460 —	» » Gen. Illumin.	230 —	Obbl. Soc. Imm. 5 0/0	405 —
» » » certif.	450 —	» » Tramway Om.	105 —	» » » 4 0/0	170 —
» Banca Nazionale	1250 —	» » cert. prov.	— —	» » Ferroviarie	200 —
» » Romana	1035 —	» » Molini e Magaz. Gen.	90 —	» FF. Napoli-Ottajano	240 —
» » Generale	290 —	» » Immobiliare	185 —		
		» » Fond. Italiana	— —		

TUMINO RAFFAELE, *Gerente* — Tipografia della *Gazzetta Ufficiale*